

Bruxelles, 5 dicembre 2023 (OR. en)

16394/23

Fascicolo interistituzionale: 2023/0046(COD)

TELECOM 370 COMPET 1231 MI 1089 CODEC 2406

RISULTATI DEI LAVORI

Origine: Segretariato generale del Consiglio in data: 5 dicembre 2023 Destinatario: Delegazioni n. doc. prec.: 15664/23 n. doc. Comm.: 6845/23 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante Oggetto: misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica Gigabit e che abroga la direttiva 2014/61/UE (normativa sull'infrastruttura Gigabit) - Orientamento generale (5 dicembre 2023)

Si allega per le delegazioni l'orientamento generale del Consiglio sulla proposta in oggetto, approvato dal Consiglio "Trasporti, <u>telecomunicazioni</u> e energia" nella 3991a sessione tenutasi il 5 dicembre 2023.

L'orientamento generale definisce la posizione provvisoria del Consiglio su tale proposta e costituisce la base dei preparativi per i negoziati con il Parlamento europeo.

16394/23 don/mc 1

2023/0046 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica Gigabit e che abroga la direttiva 2014/61/UE (normativa sull'infrastruttura Gigabit) Testo rilevante ai fini del SEE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) Nel corso dell'ultimo decennio l'economia digitale ha cambiato profondamente il mercato interno. L'Unione crede in un'economia digitale capace di generare vantaggi economici e sociali sostenibili grazie a una connettività eccellente e sicura per tutti e ovunque in Europa. Un'infrastruttura digitale di qualità elevata basata su reti ad altissima capacità (verv high capacity networks – VHCN) sta alla base di quasi tutti i settori di un'economia moderna e innovativa. È di importanza strategica per la coesione sociale e territoriale e, in generale, per la competitività e la leadership digitale dell'Unione. Per questo si dovrebbe dare a tutte le persone nonché al settore pubblico e a quello privato la possibilità di essere protagonisti dell'economia digitale.

2 16394/23 don/mc TREE.2.B IT

GUC, pag.

GU C, pag.

- (2) La rapida evoluzione delle tecnologie, la crescita esponenziale del traffico a banda larga e la crescente domanda di connettività avanzata ad altissima capacità hanno subito un'ulteriore accelerazione nel corso della pandemia di COVID-19. Di conseguenza gli obiettivi fissati dall'agenda digitale nel 2010³ sono stati in gran parte conseguiti, ma sono anche diventati obsoleti. La percentuale di famiglie che hanno accesso a internet con una velocità pari a 30 Mbps è aumentata dal 58,1 % nel 2013 al 90 % nel 2022. Una disponibilità di soli 30 Mbps non è più adeguata alle esigenze future e non è allineata con i nuovi obiettivi fissati dalla direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ che prevedono di garantire la connettività e l'ampia disponibilità di reti ad altissima capacità. Nella decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵, l'UE ha pertanto fissato obiettivi aggiornati per il 2030 che corrispondono meglio alle esigenze di connettività previste per il futuro nel contesto delle quali tutte le abitazioni europee dovrebbero essere raggiunte da una rete Gigabit e tutte le zone popolate dovrebbero essere raggiunte dal 5G.
- (3) Ai fini del conseguimento di tali obiettivi sono necessarie politiche destinate ad accelerare e abbattere i costi dell'installazione delle reti ad altissima capacità fisse e senza fili sull'intero territorio dell'Unione, anche attraverso una corretta pianificazione, un corretto coordinamento e la riduzione degli oneri amministrativi.
- (4) soppresso
- (5) L'installazione di reti ad altissima capacità (come definite nella direttiva (UE) 2018/1972) in tutta l'Unione richiede investimenti ingenti, di cui una parte consistente è rappresentata dal costo delle opere di genio civile. La condivisione delle infrastrutture fisiche limiterebbe la necessità di costose opere di genio civile e farebbe progredire in modo più efficace l'installazione della banda larga.
- (6) Una parte preponderante dei costi di installazione delle VHCN è imputabile a inefficienze nel processo di installazione concernenti: i) l'uso dell'infrastruttura passiva esistente (come cavidotti, tubature, pozzetti, centraline, pali, piloni, installazioni di antenne, tralicci e altre strutture di supporto); ii) rallentamenti legati al coordinamento delle opere di genio civile; iii) procedure amministrative farraginose di rilascio delle autorizzazioni; e iv) strozzature per l'installazione delle reti all'interno degli edifici, che comportano rilevanti ostacoli finanziari, in particolare nelle zone rurali.

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 19.5.2010, Un'agenda digitale europea (COM(2010) 245 final).

Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).

Decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030 (GU L 323 del 19.12.2022, pag. 4).

- (7) La direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁶, adottata in risposta alla necessità di abbattere i costi di installazione della banda larga, conteneva misure sulla condivisione delle infrastrutture, sul coordinamento delle opere di genio civile e sulla riduzione degli oneri amministrativi. Al fine di facilitare ulteriormente la diffusione delle VHCN, tra cui la fibra ottica e il 5G, il Consiglio europeo, nelle sue conclusioni "Plasmare il futuro digitale dell'Europa" del 9 giugno 2020, ha invitato ad elaborare un pacchetto di misure aggiuntive a sostegno delle esigenze attuali ed emergenti di installazione di reti, anche attraverso il riesame della direttiva 2014/61/UE.
- (8) Le misure di cui alla direttiva 2014/61/UE hanno contribuito a rendere meno costose le installazioni di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Tuttavia tali misure dovrebbero essere rafforzate per ridurre ulteriormente i costi e accelerare l'installazione delle reti.
- (9) Le misure intese a rendere più efficiente l'uso delle infrastrutture pubbliche e private esistenti e a ridurre i costi e gli ostacoli nell'esecuzione di nuove opere di genio civile dovrebbero contribuire in modo sostanziale a garantire un'installazione rapida e vasta delle VHCN. Tali misure dovrebbero mantenere una concorrenza effettiva senza compromettere la sicurezza, la protezione e il corretto funzionamento dell'infrastruttura esistente.
- (10)Alcuni Stati membri hanno adottato misure di riduzione dei costi dell'installazione della banda larga, andando persino oltre quanto disposto nella direttiva 2014/61/UE. Tuttavia tali misure sono comunque molto diverse tra gli Stati membri e hanno portato a risultati diversi in tutta l'Unione. La diffusione di alcune di tali misure in tutta l'Unione e l'adozione di nuove misure rafforzate permetterebbe di contribuire considerevolmente a un migliore funzionamento del mercato interno digitale. Inoltre le differenze nei requisiti normativi e l'attuazione incoerente delle norme dell'Unione impediscono talvolta la cooperazione tra le imprese che forniscono servizi pubblici. Tali differenze possono altresì costituire ostacoli all'ingresso da parte di nuove imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica o risorse correlate ("operatori"), come definite nella direttiva (UE) 2018/1972. Dette differenze possono inoltre precludere nuove opportunità commerciali, ostacolando lo sviluppo di un mercato interno per l'uso e l'installazione di infrastrutture fisiche per VHCN. Inoltre le misure notificate nelle tabelle di marcia nazionali e nelle relazioni di attuazione adottate dagli Stati membri ai sensi della raccomandazione (UE) 2020/1307 della Commissione⁷ non coprono tutti gli ambiti della direttiva 2014/61/UE né affrontano tutte le questioni in modo coerente e completo. Ciò si verifica nonostante sia fondamentale intervenire nell'intero processo di installazione delle reti e a livello intersettoriale se si vuole che l'impatto sia rilevante e coerente.

Direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (GU L 155 del 23.5.2014, pag. 1).

Raccomandazione (UE) 2020/1307 della Commissione, del 18 settembre 2020, relativa a un pacchetto di strumenti comuni dell'Unione per ridurre i costi di installazione di reti ad altissima capacità e garantire un accesso allo spettro radio 5G tempestivo e favorevole agli investimenti al fine di promuovere la connettività a sostegno della ripresa economica dalla crisi di COVID-19 nell'Unione (GU L 305 del 21.9.2020, pag. 33).

- (11)Il presente regolamento intende rafforzare e armonizzare i diritti e gli obblighi applicabili in tutta l'Unione al fine di accelerare l'installazione delle VHCN e il coordinamento intersettoriale, comprese le dorsali di rete e le reti predisposte per il 5G, aiutando in tal modo le imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti di comunicazione elettronica e realizzare economie di scala. La mancanza di connettività di qualità elevata nell'Unione può avere un notevole effetto a valle sul commercio transfrontaliero e sulla fornitura di servizi, dal momento che numerosi servizi possono essere forniti soltanto in presenza di una rete adeguatamente performante in tutta l'Unione. Pur garantendo una maggiore parità di condizioni, il presente regolamento non impedisce l'adozione di norme nazionali più rigide o dettagliate conformi al diritto dell'Unione destinate a promuovere l'uso congiunto delle infrastrutture fisiche esistenti o a consentire un'installazione più efficiente di infrastrutture fisiche nuove, integrando o andando oltre i diritti e gli obblighi di cui al presente regolamento e fornendo soluzioni per conseguirne meglio gli obiettivi. Ad esempio gli Stati membri potrebbero andare oltre le disposizioni in materia di coordinamento delle opere di genio civile applicandole anche ai progetti finanziati da privati oppure imponendo la fornitura a uno sportello unico, in formato elettronico o entro tempi più brevi, di un numero maggiore di informazioni sulle infrastrutture fisiche o sulle opere di genio civile programmate, a condizione di non violare il diritto dell'Unione, comprese le disposizioni del presente regolamento, nel procedere in tal senso.
- (12) Al fine di garantire la certezza del diritto, anche per quanto concerne le misure di regolamentazione specifiche imposte dalla direttiva (UE) 2018/1972, nella parte II, titolo II, capi da II a IV, e dalla direttiva 2002/77/CE⁸, le disposizioni di cui a tali direttive dovrebbero prevalere sul presente regolamento. Il presente regolamento non pregiudica la possibilità per le autorità nazionali di regolamentazione di mantenere o introdurre misure che non rientrano nel suo ambito di applicazione, quali gli obblighi di fornire l'accesso per il cablaggio interno agli edifici, conformemente alla direttiva (UE) 2018/1972.
- Per gli operatori, in particolare per i nuovi, può risultare molto più efficiente riutilizzare le (13)infrastrutture fisiche esistenti, come quelle di altre imprese di pubblici servizi, per installare VHCN o risorse correlate. Ciò si verifica in particolare nelle zone nelle quali non è disponibile una rete di comunicazione elettronica adatta o in cui potrebbe non essere economicamente sostenibile costruire una nuova infrastruttura fisica. Inoltre le sinergie tra i settori possono ridurre notevolmente l'entità delle opere di genio civile necessarie per l'installazione di reti ad altissima capacità. Il riutilizzo può inoltre ridurre i costi sociali e ambientali legati a tali opere, quali l'inquinamento, il rumore e la congestione del traffico. Per questi motivi il presente regolamento dovrebbe applicarsi non soltanto agli operatori, ma anche ai proprietari o ai titolari dei diritti d'uso di infrastrutture fisiche estese e capillari adatte ad ospitare elementi della rete di comunicazione elettronica, come le reti fisiche di distribuzione di elettricità, gas, acqua, le fognature e il trattamento delle acque reflue e i sistemi di drenaggio, riscaldamento e i servizi di trasporto. Nel caso dei titolari di diritti, ciò non modifica alcun diritto di proprietà di terzi. A tal fine, se del caso, è opportuno tenere conto anche dei diritti dei locatari.

16394/23 don/mc 5 TREE.2.B

Direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (<u>GU L 249 del 17.9.2002, pag. 21</u>).

- (14) Ai fini del miglioramento dell'installazione delle VHCN nel mercato interno, il presente regolamento dovrebbe stabilire diritti per le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o risorse correlate (comprese le imprese pubbliche) ai fini dell'accesso all'infrastruttura fisica, indipendentemente dalla sua ubicazione a condizioni eque e ragionevoli in modo coerente rispetto al normale esercizio dei diritti di proprietà. L'obbligo di dare accesso all'infrastruttura fisica non dovrebbe pregiudicare i diritti del proprietario dei terreni o dell'edificio in cui l'infrastruttura è situata.
- (15) In particolare, tenendo conto del rapido sviluppo dei fornitori di infrastrutture fisiche senza fili, come le "società delle torri", e del loro ruolo sempre più significativo in qualità di fornitori di accesso alle infrastrutture fisiche adatte all'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica senza fili, quali il 5G, la definizione di "operatore di rete" dovrebbe essere estesa ad altre imprese al di là di quelle che forniscono o sono autorizzate a fornire reti di comunicazione elettronica e agli operatori di altri tipi di reti, quali quelle di trasporto, del gas o dell'elettricità, al fine di includere le imprese che forniscono risorse correlate, che diventerebbero così soggette a tutti gli obblighi e a tutti i vantaggi di cui al regolamento, fatta eccezione per le disposizioni relative all'infrastruttura fisica interna all'edificio e all'accesso alla stessa.
- (15 bis) Gli Stati membri possono estendere gli obblighi di cui al presente regolamento agli organismi che non rientrano nel suo ambito di applicazione, come le unità organizzative, non dotate per legge di personalità giuridica, che sono provviste di capacità giuridica e in grado di partecipare pienamente alle transazioni economiche o le imprese che beneficiano di una concessione da parte di enti pubblici.
- Dato che presentano uno scarso livello di differenziazione, le strutture fisiche di una rete (16)spesso possono ospitare tutta una serie di elementi delle reti di comunicazione elettronica contemporaneamente, senza ripercussioni sul servizio principale prestato e con costi di adattamento minimi. Tali elementi comprendono quelli in grado di garantire VHCN in linea con il principio della neutralità tecnologica. Pertanto, in linea di massima si può utilizzare un'infrastruttura fisica esclusivamente destinata a ospitare altri elementi di una rete senza che diventi essa stessa un elemento attivo della rete, per far passare cavi, apparecchiature o qualsiasi altro elemento di una rete di comunicazioni elettroniche, indipendentemente da chi ne sia l'utilizzatore attuale o il proprietario, da timori per la sicurezza o pregiudizio ai futuri interessi commerciali del proprietario dell'infrastruttura. In linea di principio, l'infrastruttura fisica delle reti pubbliche di comunicazione elettronica può essere utilizzata anche per ospitare elementi di altre reti. Di conseguenza, in casi adeguati, gli operatori di reti pubbliche di comunicazione elettronica possono concedere l'accesso alle loro reti per consentire l'installazione di altre reti. Fermo restando il perseguimento dell'interesse generale specificamente connesso alla fornitura del servizio principale, nel contempo è opportuno incoraggiare sinergie tra gli operatori di rete per contribuire al conseguimento degli obiettivi digitali di cui alla decisione (UE) 2022/2481.

- (17) In assenza di un'eccezione giustificata, gli elementi dell'infrastruttura fisica posseduti o controllati da enti pubblici, anche quando non fanno parte di una rete, possono ospitare anche elementi di reti di comunicazione elettronica e, in tal caso, dovrebbero essere resi accessibili per facilitare l'installazione di elementi di VHCN, in particolare di reti senza fili. Esempi di elementi di un'infrastruttura fisica sono gli edifici, compresi i tetti e parti della facciata, gli accessi a edifici e qualsiasi altro attivo, compresi gli arredi stradali, quali ad esempio pali della luce, segnali stradali, semafori, cartelloni pubblicitari, caselli, fermate degli autobus e dei tram e stazioni ferroviarie e della metropolitana. Spetta agli Stati membri individuare categorie specifiche di infrastruttura fisica possedute o controllate da enti pubblici nel loro territorio alle quali gli obblighi di accesso non possono essere applicati, ad esempio per motivi di valore architettonico, storico, religioso, ambientale.
- (18) Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicate le salvaguardie specifiche necessarie per garantire la sicurezza nazionale, la sicurezza e la sanità pubblica, l'integrità e la sicurezza delle reti, in particolare delle infrastrutture critiche come definite dal diritto nazionale, e per assicurare che non vi siano ripercussioni sul servizio principale fornito dall'operatore di rete, in particolare nelle reti utilizzate per la fornitura delle acque destinate al consumo umano. Tuttavia eventuali norme generali vigenti nella legislazione nazionale che proibiscano agli operatori di rete di negoziare l'accesso alle infrastrutture fisiche con le imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti di comunicazione elettronica o risorse correlate potrebbero impedire la creazione di un mercato di accesso alle infrastrutture fisiche. Tali norme generali dovrebbero pertanto essere abolite. Allo stesso tempo, le misure stabilite nel presente regolamento non dovrebbero impedire agli Stati membri di incentivare gli operatori di servizi pubblici a fornire accesso alle infrastrutture escludendo le entrate generate dall'accesso alla loro infrastruttura fisica dal calcolo delle tariffe applicate agli utenti finali per la o le loro attività principali, in conformità al vigente diritto dell'Unione.
- (19) Al fine di garantire la certezza del diritto ed evitare oneri sproporzionati per gli operatori di rete derivanti dall'applicazione simultanea di due regimi di accesso distinti alla medesima infrastruttura fisica, l'infrastruttura fisica soggetta a obblighi di accesso imposti dalle autorità nazionali di regolamentazione ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972 o a obblighi di accesso derivanti dall'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato non dovrebbe essere soggetta agli obblighi di accesso di cui al presente regolamento finché tali obblighi di accesso rimangono in vigore. Tuttavia il presente regolamento dovrebbe essere applicabile quando un'autorità nazionale di regolamentazione ha imposto un obbligo di accesso ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972 che limita l'uso che può essere fatto dell'infrastruttura fisica interessata. Ad esempio ciò potrebbe verificarsi quando un operatore che intende collegare stazioni di base richiede l'accesso all'infrastruttura fisica esistente soggetta ad obblighi di accesso nel mercato dell'accesso alla capacità dedicata all'ingrosso⁹.

Raccomandazione (UE) 2020/2245 della Commissione, del 18 dicembre 2020, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 439 del 29.12.2020, pag. 23).

(20)Al fine di garantire la proporzionalità e preservare gli incentivi agli investimenti, un operatore di rete o un ente pubblico dovrebbe avere il diritto di rifiutare l'accesso a specifiche infrastrutture fisiche per motivi oggettivi e giustificati. In particolare, un'infrastruttura fisica in relazione alla quale è stato richiesto accesso potrebbe essere tecnicamente non adatta a causa di particolari circostanze oppure in ragione della mancanza di spazio attualmente disponibile o di necessità future in termini di spazio sufficientemente dimostrate, ad esempio con piani d'investimento pubblicamente disponibili. Per evitare qualsiasi potenziale distorsione della concorrenza od ogni possibile abuso delle condizioni per rifiutare l'accesso, ogni rifiuto dovrebbe essere debitamente giustificato e basato su motivi oggettivi e dettagliati. Ad esempio tali motivi non sarebbero considerati oggettivi quando un'impresa che fornisce o è autorizzata a fornire reti di comunicazione elettronica ha installato un'infrastruttura fisica grazie al coordinamento delle opere di genio civile con un operatore di rete diverso da un operatore di rete di comunicazione elettronica e rifiuta di concedere l'accesso sulla base di una presunta mancanza di disponibilità di spazio per ospitare gli elementi delle VHCN che deriva da decisioni prese dall'impresa soggetta al suo controllo. In tal caso potrebbe verificarsi una distorsione della concorrenza qualora non vi siano altre VHCN nella zona interessata dalla richiesta di accesso. Analogamente, in determinati casi, la condivisione dell'infrastruttura potrebbe compromettere la sicurezza o la sanità pubblica, l'integrità della rete e la sua sicurezza, anche delle infrastrutture critiche, o mettere in pericolo la fornitura dei servizi primari forniti da tale infrastruttura. Inoltre, laddove l'operatore di rete già offra un valido mezzo alternativo di accesso fisico passivo all'ingrosso alle reti di comunicazione elettronica che risponderebbe alle esigenze di chi richiede l'accesso, quali la fibra inattiva o l'accesso disaggregato alla fibra, l'accesso all'infrastruttura fisica sottostante potrebbe avere un impatto economico negativo sul suo modello commerciale, in particolare quello degli operatori attivi soltanto all'ingrosso, e sugli incentivi a investire. Il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di limitare le condizioni per rifiutare l'accesso sulla base dell'esistenza di offerte alternative di fibra inattiva o di accesso disaggregato alla fibra, qualora tali prodotti non costituiscano nei mercati pertinenti un mezzo alternativo praticabile di accesso fisico passivo all'ingrosso alle reti di comunicazione elettronica. Ciò può altresì rischiare di generare una duplicazione inefficiente di infrastruttura fisica. La valutazione della natura equa e ragionevole delle condizioni di tali mezzi alternativi di accesso fisico all'ingrosso dovrebbe tenere conto, tra l'altro, del modello commerciale sottostante dell'impresa che fornisce o è autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica che concedono l'accesso, della necessità di evitare qualsiasi rafforzamento del significativo potere di mercato, laddove esistente, di una qualsiasi delle parti, nonché dell'eventualità che il fornitore di accesso vincoli o raggruppi l'accesso a servizi che non sono strettamente necessari. Al fine di preservare gli incentivi agli investimenti ed evitare effetti economici negativi e indesiderati sul modello commerciale dell'operatore che per primo ha installato reti FTTP (fiber to the premises, "fibra fino alla sede"), in particolare nelle zone rurali, gli Stati membri potrebbero prevedere che, qualora un'impresa che fornisce o è autorizzata a fornire reti di comunicazione elettronica chieda l'accesso all'unica rete in fibra ottica presente nell'area di copertura posta quale obiettivo, il fornitore di accesso possa rifiutare l'accesso alla sua infrastruttura fisica se fornisce, a condizioni eque e ragionevoli, un mezzo alternativo praticabile di accesso attivo all'ingrosso idoneo alla fornitura di reti ad altissima capacità.

16394/23 8 don/mc IT

- (21)Al fine di facilitare il riutilizzo delle infrastrutture fisiche esistenti, laddove gli operatori richiedano l'accesso in una particolare zona, è opportuno che gli operatori di rete e gli enti pubblici che possiedono o controllano tali infrastrutture fisiche presentino un'offerta per l'uso condiviso delle loro infrastrutture a condizioni eque e ragionevoli, anche riguardo al prezzo, a meno che l'accesso sia rifiutato per motivi oggettivi e giustificati. Gli enti pubblici dovrebbero inoltre essere tenuti a offrire l'accesso a condizioni non discriminatorie. A seconda delle circostanze, diversi fattori potrebbero incidere sulle condizioni di concessione dell'accesso. Tali condizioni dovrebbero garantire che i fornitori di accesso abbiano un'equa possibilità di ottenere un equo ritorno dell'investimento, nonché di recuperare i costi sostenuti per fornire l'accesso, e possono includere: i) eventuali costi supplementari di manutenzione e adattamento; ii) l'adozione eventuale di salvaguardie preventive per limitare ripercussioni negative sulla protezione, la sicurezza e l'integrità della rete; iii) gli accordi specifici sulla responsabilità in caso di danni; iv) l'uso di eventuali sussidi pubblici concessi per la costruzione dell'infrastruttura, incluse le specifiche condizioni cui è subordinato il sussidio o previste dalla legge nazionale in conformità del diritto dell'Unione; v) la possibilità di fornire una capacità infrastrutturale tale da soddisfare gli obblighi di servizio pubblico; e vi) eventuali vincoli imposti da disposizioni nazionali connesse alla tutela dell'ambiente — anche per ridurre al minimo l'impatto visivo dell'infrastruttura per garantire l'accettazione da parte del pubblico e una diffusione sostenibile —, alla salute pubblica, alla pubblica sicurezza o alla realizzazione di obiettivi di pianificazione urbana o rurale.
- (22)Gli investimenti nell'infrastruttura fisica delle reti pubbliche di comunicazione elettronica o risorse correlate dovrebbero contribuire direttamente agli obiettivi di cui alla decisione (UE) 2022/2481 ed evitare comportamenti opportunistici. Di conseguenza qualsiasi obbligo di accesso alle infrastrutture fisiche esistenti o di coordinamento delle opere di genio civile dovrebbe tenere pienamente conto di una serie di fattori quali: i) la sostenibilità economica di tali investimenti in base ai loro profili di rischio; ii) l'orizzonte temporale previsto per il ritorno dell'investimento; iii) l'impatto dell'accesso sulla concorrenza a valle e conseguentemente sui prezzi e sul ritorno dell'investimento; iv) il deprezzamento degli attivi della rete al momento della richiesta di accesso; v) gli argomenti economici alla base dell'investimento, in particolare nelle infrastrutture fisiche utilizzate per la fornitura di servizi di reti ad altissima capacità; e vi) l'eventuale possibilità precedentemente offerta al richiedente di compartecipare all'installazione. Nel contesto della fissazione dei prezzi e delle condizioni da parte degli operatori di rete e degli enti pubblici che possiedono o controllano infrastrutture fisiche, taluni contratti e condizioni commerciali esistenti, concordati tra chi richiede e chi fornisce l'accesso, potrebbero essere utilizzati dai fornitori di accesso o dagli organismi di risoluzione delle controversie come elemento di riferimento per determinare se i prezzi e le condizioni sono equi e ragionevoli, in quanto riflettono i prezzi e le condizioni di mercato.
- (23) Gli enti pubblici che possiedono o controllano le infrastrutture fisiche possono non disporre di risorse sufficienti, dell'esperienza o delle conoscenze tecniche necessarie per avviare trattative con gli operatori sull'accesso. Al fine di facilitare l'accesso alle infrastrutture fisiche di tali enti pubblici, si potrebbe nominare un organismo che coordini le richieste di accesso, fornisca consulenza legale e tecnica per la negoziazione delle condizioni di accesso e renda disponibili informazioni pertinenti su tali infrastrutture fisiche attraverso uno sportello unico. L'organismo di coordinamento potrebbe altresì sostenere gli enti pubblici nella preparazione di contratti tipo e monitorare l'esito e la durata del processo di richiesta di accesso. Tale organismo potrebbe essere d'aiuto anche in caso di controversie in merito all'accesso alle infrastrutture fisiche che gli enti pubblici possiedono o controllano.

- Gli Stati membri possono fornire orientamenti sull'applicazione delle disposizioni relative all'accesso alle infrastrutture fisiche, compresa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'applicazione di condizioni eque e ragionevoli. I pareri delle parti interessate dovrebbero essere tenuti in debita considerazione nella preparazione di tali orientamenti. Quando gli organismi designati a fornire gli orientamenti sono diversi dagli organismi nazionali competenti per la risoluzione delle controversie, i pareri di questi ultimi dovrebbero essere tenuti in debito conto.
- (25)Gli operatori dovrebbero avere accesso, su richiesta, a informazioni minime sulle infrastrutture fisiche e sulle opere di genio civile programmate nella zona di installazione. Ciò consentirà loro di pianificare in maniera efficace l'installazione di VHCN e di garantire l'uso più efficace possibile delle infrastrutture fisiche esistenti, adatte all'installazione di tali reti, e delle opere di genio civile programmate. Tali informazioni minime costituiscono un presupposto per la valutazione del potenziale d'uso delle infrastrutture esistenti o del coordinamento delle opere di genio civile programmate in una data zona nonché per ridurre i danni alle infrastrutture fisiche esistenti. In considerazione del numero di parti interessate coinvolte (che comprende opere di genio civile finanziate a livello pubblico e privato, secondo il caso, nonché infrastrutture fisiche), così come per facilitare l'accesso a tali informazioni (a livello intersettoriale e transfrontaliero), gli operatori di rete e gli enti pubblici soggetti agli obblighi di trasparenza dovrebbero rendere disponibili tali informazioni minime aggiornate attraverso uno sportello unico in modo tempestivo ed entro i termini. Ciò semplificherà la gestione delle richieste di accesso a tali informazioni e consentirà agli operatori di esprimere il proprio interesse all'accesso alle infrastrutture fisiche o al coordinamento delle opere di genio civile, attività per le quali le tempistiche sono fondamentali. Le informazioni minime sulle opere di genio civile programmate dovrebbero essere rese disponibili attraverso uno sportello unico non appena le informazioni sono disponibili per l'operatore di rete in questione e, in ogni caso, quando sono necessarie autorizzazioni, non più tardi di tre mesi prima che la domanda di autorizzazione sia presentata per la prima volta alle autorità competenti.
- (26)Le informazioni minime dovrebbero essere rese disponibili tempestivamente attraverso lo sportello unico, a condizioni proporzionate, non discriminatorie e trasparenti, affinché gli operatori possano presentare le loro richieste di informazioni. Lo sportello unico potrebbe consistere di un archivio di informazioni in formato elettronico, presso il quale è possibile accedere alle informazioni o renderle disponibili, nonché formulare richieste online utilizzando strumenti digitali, quali pagine web, indirizzi elettronici, applicazioni digitali e piattaforme digitali. Le informazioni rese disponibili possono essere limitate al fine di garantire la sicurezza e l'integrità della rete, in particolare delle infrastrutture critiche, nonché la sicurezza nazionale oppure al fine di proteggere legittimi segreti tecnici e commerciali. Lo sportello unico non deve necessariamente ospitare le informazioni, purché garantisca di fornire collegamenti ad altri strumenti digitali, quali portali web, piattaforme digitali, banche dati o applicazioni digitali, presso i quali vengono conservate le informazioni. Di conseguenza, è possibile prevedere diversi modelli per uno sportello unico. Lo sportello unico può fornire funzionalità aggiuntive, quali l'accesso a informazioni supplementari o il sostegno per il processo di richiesta di accesso a infrastrutture fisiche esistenti oppure per il coordinamento di opere di genio civile.

- (27)Inoltre, se la richiesta è ragionevole, in particolare se è necessario condividere le infrastrutture fisiche esistenti o coordinare opere di genio civile, è opportuno garantire agli operatori la possibilità di effettuare ispezioni in loco e di chiedere informazioni circa le opere programmate, a condizioni trasparenti, proporzionate e non discriminatorie e fatte salve le salvaguardie adottate per garantire la sicurezza e l'integrità della rete, la protezione della riservatezza nonché dei segreti tecnici e commerciali.
- (28)Attraverso gli sportelli unici dovrebbe essere incentivata la trasparenza avanzata delle opere di genio civile programmate. Tale obiettivo può essere conseguito reindirizzando gli operatori verso tali informazioni, qualora disponibili. La trasparenza potrebbe essere garantita anche subordinando il rilascio di autorizzazioni alla preventiva messa a disposizione tramite uno sportello unico delle informazioni sulle opere di genio civile programmate.
- (29)La discrezionalità che gli Stati membri mantengono nell'assegnare le funzioni degli sportelli unici a più di un organismo competente non dovrebbe incidere sulla loro capacità di adempiere efficacemente tali funzioni. Nel caso in cui in uno Stato membro siano istituiti più sportelli unici, un unico punto di accesso digitale nazionale, costituito da un'interfaccia utente comune, dovrebbe garantire un accesso agevole a tutti gli sportelli unici per via elettronica. Lo sportello unico dovrebbe essere completamente digitalizzato e fornire un facile accesso agli strumenti digitali pertinenti. Ciò consentirà agli operatori di rete e agli enti pubblici di esercitare i loro diritti e di adempiere gli obblighi previsti dal presente regolamento. Rientrano in tale contesto un accesso rapido alle informazioni minime sulle infrastrutture fisiche esistenti e sulle opere di genio civile programmate, le condizioni generali degli operatori di rete relative all'accesso alle infrastrutture fisiche esistenti, le procedure amministrative elettroniche per il rilascio di autorizzazioni e la concessione di diritti di passaggio, nonché le condizioni e procedure applicabili. Nel contesto di tali informazioni minime, lo sportello unico dovrebbe fornire accesso a informazioni georeferenziate sull'ubicazione delle infrastrutture fisiche esistenti e delle opere di genio civile programmate. A tale fine gli Stati membri dovrebbero fornire strumenti digitali automatizzati per la presentazione delle informazioni georeferenziate e strumenti di conversione per i formati di dati supportati. Tali strumenti potrebbero essere messi a disposizione degli operatori di rete e degli enti pubblici competenti per la fornitura di tali informazioni attraverso lo sportello unico. Inoltre, laddove i dati georeferenziati sull'ubicazione siano disponibili attraverso altri strumenti digitali, quali il geoportale Inspire di cui alla direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰, lo sportello unico potrebbe fornire un accesso di facile utilizzo a tali informazioni.

16394/23 11 don/mc IT

¹⁰ Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

- (30)Al fine di garantire la proporzionalità e la sicurezza, l'obbligo di rendere disponibili informazioni sulle infrastrutture fisiche esistenti attraverso lo sportello unico non deve essere applicato per i medesimi motivi che giustificano il rifiuto di una richiesta di accesso. Inoltre, in casi molto specifici, rendere disponibili informazioni sulle infrastrutture fisiche esistenti attraverso lo sportello unico potrebbe essere oneroso o sproporzionato per gli operatori di rete e gli enti pubblici. Ciò potrebbe verificarsi ad esempio quando la mappatura degli attivi pertinenti non è ancora disponibile e sarebbe molto costosa da realizzare o quando si prevede che le richieste di accesso siano molto esigue in alcune zone di uno Stato membro o in relazione a determinate infrastrutture fisiche specifiche. Qualora, sulla base di un'analisi costi-benefici, si constati che fornire informazioni sia sproporzionato, gli operatori di rete e gli enti pubblici non dovrebbero essere tenuti a rendere disponibili tali informazioni. Gli Stati membri dovrebbero condurre un'analisi costi-benefici sulla base di una consultazione con le parti interessate in merito alla domanda di accesso alle infrastrutture fisiche esistenti e tale analisi dovrebbe essere aggiornata periodicamente. Il processo di consultazione e il suo esito dovrebbero essere resi pubblici attraverso uno sportello unico.
- (31)Al fine di garantire la coerenza, gli organismi competenti che svolgono le funzioni di sportello unico, le autorità nazionali di regolamentazione che svolgono i loro compiti ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972 o altre autorità competenti, quali le autorità nazionali, regionali o locali competenti per la gestione del catasto o l'attuazione della direttiva 2007/2/CE (Inspire), a seconda dei casi, dovrebbero consultarsi e cooperare tra loro. Tale cooperazione dovrebbe mirare a ridurre al minimo gli sforzi per adempiere gli obblighi di trasparenza imposti agli operatori di rete e agli enti pubblici, comprese le imprese designate con significativo potere di mercato (operatori con significativo potere di mercato), al fine di rendere disponibili le informazioni sulle loro infrastrutture fisiche. Qualora sia richiesto un set di dati diverso sull'infrastruttura fisica dell'operatore con significativo potere di mercato, tale cooperazione dovrebbe portare alla creazione di interconnessioni e sinergie utili tra la banca dati relativa al significativo potere di mercato e lo sportello unico, nonché a pratiche comuni proporzionate di raccolta e fornitura dei dati al fine di ottenere risultati facilmente comparabili. La cooperazione dovrebbe inoltre mirare a facilitare l'accesso alle informazioni sulle infrastrutture fisiche, alla luce delle circostanze nazionali. Se gli obblighi di regolamentazione vengono modificati o revocati, le parti interessate dovrebbero essere in grado di concordare le soluzioni migliori per adattare la raccolta e la fornitura di dati sulle infrastrutture fisiche ai nuovi requisiti normativi applicabili.
- (32) Gli Stati membri possono decidere che l'obbligo di trasparenza per il coordinamento delle opere di genio civile non si applichi alle opere di genio civile per motivi di sicurezza nazionale o in caso di emergenza. Ciò potrebbe verificarsi per le opere di genio civile realizzate se esiste un rischio di pericolo pubblico a seguito di processi di degrado delle opere di genio civile e delle installazioni associate, causati da fattori distruttivi naturali o generati dall'uomo, e che sono necessarie per garantirne la sicurezza o la demolizione. Per motivi di trasparenza gli Stati membri dovrebbero rendere disponibili i tipi di opere di genio civile che rientrano in tali circostanze attraverso uno sportello unico.

- (33) Al fine di garantire risparmi significativi e ridurre al minimo i disagi per la zona interessata dall'installazione di nuove reti di comunicazione elettronica, dovrebbero essere vietati vincoli normativi che impediscono, come norma generale, la negoziazione tra operatori di rete di accordi per il coordinamento delle opere di genio civile per l'installazione di VHCN. Se le opere di genio civile non sono finanziate con fondi pubblici, il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare la possibilità degli operatori di rete di concludere accordi di coordinamento di opere di genio civile in funzione dei propri progetti di investimento e piani di impresa e del calendario che intendono seguire.
- (34)Gli Stati membri dovrebbero massimizzare i risultati delle opere di genio civile finanziate interamente o parzialmente con fondi pubblici sfruttando le esternalità positive delle opere stesse in tutti i settori e garantendo pari opportunità di condivisione delle infrastrutture fisiche disponibili e programmate ai fini dell'installazione di VHCN. La finalità principale delle opere di genio civile finanziate con fondi pubblici non dovrebbe essere compromessa. Tuttavia le richieste tempestive e ragionevoli di coordinamento dell'installazione di elementi di VHCN dovrebbero essere soddisfatte dall'operatore di rete che esegue le opere di genio civile in questione direttamente o indirettamente (ad esempio, tramite un subappaltatore) a condizioni proporzionate, non discriminatorie e trasparenti. Ad esempio l'operatore richiedente dovrebbe sostenere eventuali costi aggiuntivi, compresi quelli causati da ritardi e ridurre al minimo le modifiche ai piani originari. Tali disposizioni dovrebbero lasciare impregiudicato il diritto degli Stati membri di riservare capacità per le reti di comunicazione elettronica anche in assenza di richieste specifiche. Ciò consentirà agli Stati membri di soddisfare la futura domanda di infrastrutture fisiche massimizzando il valore delle opere di genio civile oppure di adottare misure che conferiscano diritti analoghi agli operatori di altri tipi di reti, quali quelle di trasporto, del gas o dell'elettricità, al fine di coordinare dette opere.
- (35)In alcuni casi, in particolare per le installazioni in zone rurali, remote o scarsamente popolate, l'obbligo di coordinare le opere di genio civile potrebbe compromettere la sostenibilità finanziaria di tali installazioni e finire per disincentivare gli investimenti effettuati a condizioni di mercato. Di conseguenza la richiesta presentata a un'impresa che fornisce o è autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica di coordinare opere di genio civile potrebbe essere considerata irragionevole in determinate circostanze. Ciò dovrebbe avvenire in particolare se l'impresa richiedente che fornisce o è autorizzata a fornire reti di comunicazione elettronica non ha dichiarato la propria intenzione di installare VHCN in tale zona (sotto forma di installazione nuova oppure di aggiornamento o estensione di una rete) e se vi è stata una previsione o vi è stato un invito a dichiarare l'intenzione di installare VHCN in aree designate (ai sensi dell'articolo 22 della direttiva (UE) 2018/1972) o una consultazione pubblica ai sensi delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato. Qualora si siano verificati più inviti, previsioni e/o consultazioni pubbliche, si dovrebbe considerare soltanto la mancanza di una manifestazione di interesse nell'occasione più recente relativa al periodo in cui viene presentata la richiesta di coordinamento delle opere di genio civile. Al fine di garantire la possibilità di accedere all'infrastruttura installata in futuro, l'impresa che fornisce o è autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica ed esegue le opere di genio civile dovrebbe garantire l'installazione di un'infrastruttura fisica avente una capacità sufficiente, tenendo conto dei requisiti di capacità espressi dalle imprese che richiedono il coordinamento delle opere di genio civile e, ove opportuno, degli orientamenti forniti dagli Stati membri. Ciò non pregiudica le norme e le condizioni legate all'assegnazione di fondi pubblici e all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato.

- (35 bis) Gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni del presente regolamento relative al coordinamento delle opere di genio civile, comprese quelle in materia di trasparenza, alle opere di genio civile di portata limitata, ad esempio in termini di valore, dimensioni o durata, quali, ad esempio, opere di genio civile di durata inferiore a 48 ore che ricorrono a microtrincee o che presentano un carattere di emergenza.
- (36) Gli Stati membri possono fornire orientamenti sull'applicazione delle disposizioni relative al coordinamento delle opere di genio civile, compresa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la ripartizione dei costi. I pareri delle parti interessate e degli organismi nazionali competenti per la risoluzione delle controversie dovrebbero essere tenuti in debita considerazione nella preparazione di tali orientamenti.
- (37) Un coordinamento efficace può contribuire a ridurre i costi e i ritardi, nonché le interruzioni dell'installazione che possono essere causate da problemi in loco. Un esempio per cui il coordinamento delle opere di genio civile può fornire chiari vantaggi è rappresentato dai progetti intersettoriali nell'ambito, ma non solo, della rete transeuropea dell'energia (RTE-E) e della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), ad esempio per l'installazione di corridoi 5G lungo i percorsi di trasporto, quali strade, ferrovie e vie di navigazione interna. Spesso tali progetti richiedono altresì un coordinamento della progettazione o una co-progettazione basata su una cooperazione precoce tra i partecipanti al progetto. Nel contesto della co-progettazione, le parti interessate possono concordare in anticipo i percorsi di installazione delle infrastrutture fisiche e la tecnologia e le apparecchiature da utilizzare, prima del coordinamento delle opere di genio civile. Di conseguenza la richiesta di coordinamento delle opere di genio civile dovrebbe essere presentata il prima possibile.
- Per l'installazione di elementi di rete di comunicazione elettronica o risorse correlate può (38)essere necessaria tutta una serie di autorizzazioni diverse al fine di proteggere gli interessi generali nazionali e dell'Unione. Può trattarsi di autorizzazioni di scavo, edilizie, urbanistiche, ambientali e di altro tipo, nonché di concessioni di diritti di passaggio. Il numero di autorizzazioni e diritti di passaggio necessari per l'installazione di tipi diversi di reti di comunicazione elettronica o di risorse correlate e la natura locale dell'installazione potrebbero comportare l'applicazione di procedure e condizioni diverse, che possono causare difficoltà nell'installazione della rete. Di conseguenza, per facilitare l'installazione, tutte le norme sulle condizioni e le procedure applicabili al rilascio di autorizzazioni e alla concessione di diritti di passaggio dovrebbero essere razionalizzate e coerenti a livello nazionale. Fermo restando il diritto di ogni autorità competente di partecipare e di conservare le proprie prerogative decisionali in conformità al principio di sussidiarietà, tutte le informazioni sulle procedure e sulle condizioni generali applicabili al rilascio di autorizzazioni per le opere di genio civile e alla concessione di diritti di passaggio dovrebbero essere disponibili attraverso gli sportelli unici. Ciò potrebbe ridurre la complessità e rafforzare l'efficienza e la trasparenza, per tutti gli operatori e in particolare per gli operatori nuovi e più piccoli non attivi nella zona interessata. Inoltre gli operatori dovrebbero avere il diritto di presentare le loro richieste di autorizzazioni e diritti di passaggio in formato elettronico attraverso uno sportello unico. Ciascuna autorità competente dovrebbe tenere informati i richiedenti, in formato elettronico, sullo stato effettivo delle domande di autorizzazione di sua competenza, a prescindere dal fatto che l'autorizzazione sia concessa o rifiutata, e garantire che tali informazioni siano accessibili al richiedente attraverso uno sportello unico.

- (39)Le procedure di rilascio delle autorizzazioni non dovrebbero costituire un ostacolo agli investimenti o danneggiare il mercato interno. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che la decisione in merito al rilascio o meno di autorizzazioni per l'installazione di elementi di VHCN o di risorse correlate sia resa disponibile entro quattro mesi dal ricevimento di una richiesta completa di autorizzazione. Il diritto dell'Unione o il diritto nazionale che prevede altri termini od obblighi specifici stabiliti per il corretto svolgimento della procedura, come una consultazione pubblica nell'ambito di una procedura amministrativa per la concessione di un'autorizzazione ambientale o un procedimento di ricorso, applicabili alla procedura di rilascio delle autorizzazioni dovrebbe prevalere sul termine stabilito nel presente regolamento. Le autorità competenti non dovrebbero limitare, ostacolare o rendere meno interessante dal punto di vista economico l'installazione di VHCN o di risorse correlate. In particolare non dovrebbero impedire che le procedure per il rilascio di autorizzazioni e la concessione di diritti di passaggio procedano in parallelo, ove possibile, né richiedere agli operatori, ove non giustificato, di ottenere un tipo di autorizzazione prima di poterne richiedere altre. Le autorità competenti dovrebbero giustificare qualsiasi rifiuto di rilasciare autorizzazioni o concedere diritti di passaggio di loro competenza, sulla base di condizioni oggettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate.
- (40) Al fine di evitare indebiti ritardi, le autorità competenti devono accertare la completezza della richiesta di autorizzazione entro 20 giorni lavorativi dal suo ricevimento. La richiesta di autorizzazione dovrebbe essere considerata completa, fatto salvo il caso in cui l'autorità competente inviti il richiedente a fornire le informazioni mancanti entro tale termine. Qualora, oltre alle autorizzazioni, siano necessari diritti di passaggio per l'installazione di elementi di VHCN, in deroga all'articolo 43 della direttiva (UE) 2018/1972, le autorità competenti dovrebbero concedere tali diritti di passaggio entro quattro mesi dal ricevimento della richiesta, salvo in caso di espropriazione. Gli altri diritti di passaggio non necessari in combinazione con le autorizzazioni per le opere di genio civile dovrebbero continuare a essere concessi entro sei mesi in conformità all'articolo 43 della direttiva (UE) 2018/1972.
- (41) Gli Stati membri dovrebbero specificare, conformemente al diritto nazionale, le categorie di infrastrutture (quali piloni, antenne, pali e cavidotti sotterranei) che non sono soggette ad autorizzazioni edilizie, autorizzazioni di scavo o altri tipi di autorizzazione. Ciò potrebbe applicarsi anche agli aggiornamenti tecnici di opere o installazioni di manutenzione esistenti e alle opere di genio civile su piccola scala, quali le realizzazioni di trincee, nonché ai rinnovi di autorizzazioni.
- (42) Al fine di garantire che le procedure di rilascio di tali autorizzazioni e di concessione di tali diritti di passaggio siano completate entro termini ragionevoli, come risulta da alcune pratiche amministrative di modernizzazione e buone pratiche amministrative a livello nazionale, è necessario elaborare principi di semplificazione amministrativa. Ciò potrebbe comprendere, tra l'altro, la limitazione dell'obbligo di autorizzazione preventiva ai casi in cui è essenziale.

- (43) Al fine di facilitare l'installazione di elementi di VHCN, qualsiasi tariffa relativa a un'autorizzazione, diversa dai diritti di passaggio, dovrebbe essere limitata ai costi amministrativi legati al trattamento della richiesta di autorizzazione secondo i principi di cui all'articolo 16 della direttiva (UE) 2018/1972. Nel caso dei diritti di passaggio, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 42 e 43 della direttiva (UE) 2018/1972. Sono esclusi i costi accessori non correlati al trattamento della richiesta di autorizzazione, ad esempio per il deprezzamento, la riparazione o la sostituzione dell'infrastruttura pubblica risultante, o le misure volte a garantire la sicurezza pubblica durante le opere di genio civile imposte dagli enti pubblici all'operatore in linea con il diritto nazionale.
- Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui alla decisione (UE) 2022/2481, è necessario (44)che entro il 2030 la rete Gigabit fino al punto terminale sia estesa a tutti gli utenti finali di rete fissa e che tutte le zone abitate siano raggiunte da reti senza fili di prossima generazione ad alta velocità con prestazioni almeno equivalenti al 5G, conformemente al principio della neutralità tecnologica. La fornitura di reti Gigabit fino all'utente finale dovrebbe essere facilitata da una tecnologia basata sulla fibra, moderna e adeguata alle esigenze future, che sia adatta in particolare a un'infrastruttura fisica interna all'edificio, a un punto di accesso dell'edificio e a un cablaggio interno all'edificio moderni e adeguati alle esigenze future. Prevedere l'inclusione di mini-cavidotti durante la costruzione di un edificio comporta soltanto un costo incrementale limitato, invece dotare gli edifici di infrastrutture Gigabit può rappresentare una parte significativa del costo di installazione di una rete Gigabit. Di conseguenza tutti gli edifici nuovi o sottoposti a una ristrutturazione importante che comporta modifiche strutturali dell'intera infrastruttura fisica interna all'edificio o di una sua parte significativa dovrebbero essere dotati di un'infrastruttura fisica, di un punto di accesso dell'edificio, facilmente accessibile a una o più imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica, e di cablaggio in fibra interno all'edificio che consentano di collegare gli utenti finali a velocità Gigabit. Inoltre i promotori immobiliari dovrebbero prevedere la presenza di cavidotti vuoti che collegano ogni unità abitativa con un punto di accesso dell'edificio, situato all'interno o all'esterno del condominio, in grado di consentire connessioni fino ai punti terminali di rete oppure, negli Stati membri in cui è consentito posizionare il punto terminale di rete all'esterno della specifica sede dell'utente finale, fino al punto fisico in cui l'utente finale si connette per accedere alla rete pubblica. Le ristrutturazioni profonde di edifici esistenti presso la sede dell'utente finale destinate a migliorare le prestazioni energetiche (ai sensi della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹) offrono un'opportunità di modernizzazione per dotare tali edifici anche di infrastrutture fisiche interne agli edifici predisposte per la fibra, di cablaggi in fibra interni agli edifici e di un punto di accesso dell'edificio.
- (44 bis) Il punto di accesso all'edificio dovrebbe essere facilmente accessibile da più operatori, vale a dire accessibile senza eccessivi sforzi, in particolare nei casi in cui sia situato all'interno dell'edificio, senza creare o facilitare un monopolio nell'edificio.

16394/23 16 don/mc IT

¹¹ Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).

- (44 ter) Le disposizioni relative alle infrastrutture fisiche interne agli edifici predisposte per la fibra, al punto di accesso dell'edificio predisposto per la fibra e al cablaggio non precludono la presenza di altri tipi di tecnologia nella stessa infrastruttura fisica interna all'edificio. Tali disposizioni non dovrebbero pregiudicare il diritto dei proprietari di dotare l'edificio di cablaggio interno all'edificio, in aggiunta alla fibra, con un'infrastruttura fisica interna supplementare in grado di ospitare il cablaggio oltre alla fibra o ad altri elementi della rete di comunicazione elettronica.
- (45) La prospettiva di dotare un edificio di un'infrastruttura fisica interna all'edificio predisposta per la fibra di un punto di accesso dell'edificio predisposto alla fibra o di un cablaggio in fibra interno all'edificio può essere considerata sproporzionata in termini di costi in casi specifici, ad esempio per alcune abitazioni singole nuove o per gli edifici sottoposti a opere di ristrutturazione importante. Tale constatazione può basarsi su motivi oggettivi, quali stime personalizzate dei costi, motivi economici legati all'ubicazione oppure motivi di conservazione del patrimonio o ambientali (ad esempio per specifiche categorie di monumenti).
- (46) I potenziali acquirenti e locatari trarrebbero vantaggio nell'individuare gli edifici dotati di infrastruttura fisica interna all'edificio predisposta per la fibra, di un punto di accesso dell'edifico predisposto per la fibra e di un cablaggio in fibra interno all'edificio, che quindi presentano un notevole potenziale di risparmio sui costi. Occorre inoltre promuovere la predisposizione per la fibra degli edifici. Gli Stati membri possono pertanto sviluppare un'etichetta "predisposizione per la fibra" per gli edifici dotati di tale infrastruttura, di un punto di accesso dell'edificio predisposto per la fibra e di un cablaggio in fibra interno all'edificio, conformemente al presente regolamento.
- (47)Le imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica che installano reti Gigabit in una determinata zona potrebbero ottenere significative economie di scala se potessero terminare la loro rete presso il punto di accesso degli edifici utilizzando l'infrastruttura fisica esistente e ripristinando la zona interessata. Ciò dovrebbe essere possibile indipendentemente dal fatto che un abbonato abbia espresso un interesse esplicito per il servizio in quel momento preciso e a condizione che l'impatto sulla proprietà privata sia ridotto al minimo. Quando la rete termina al punto di accesso dell'edificio, la connessione di un cliente supplementare è realizzabile a un costo nettamente inferiore, in particolare mediante connessioni fino ai punti terminali di rete oppure, negli Stati membri in cui è consentito posizionare il punto terminale di rete all'esterno della specifica sede dell'utente finale, fino al punto fisico in cui l'utente finale si connette per accedere alla rete pubblica, in particolare attraverso l'accesso a un segmento verticale predisposto per la fibra all'interno dell'edificio dove è già disponibile. Tale obiettivo è altresì raggiunto quando l'edificio stesso è già dotato di una rete Gigabit cui è dato l'accesso ai fornitori di reti pubbliche di comunicazione che abbiano abbonati attivi nell'edificio secondo condizioni trasparenti, proporzionate e non discriminatorie. Ciò potrebbe verificarsi in particolare negli Stati membri che hanno adottato misure a norma dell'articolo 44 della direttiva (UE) 2018/1972. Le imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica dovrebbero, nella misura possibile, rimuovere gli elementi della loro rete (quali cavi e apparecchiature obsoleti) e ripristinare l'area interessata alla scadenza del contratto con l'abbonato.

- (48) Al fine di contribuire a garantire la disponibilità di reti Gigabit fino agli utenti finali, gli edifici nuovi e quelli sottoposti ad una ristrutturazione importante dovrebbero essere dotati di un'infrastruttura fisica interna all'edificio predisposta per la fibra, di un cablaggio in fibra interno all'edificio e di un punto di accesso dell'edificio, ad eccezione dei casi in cui ciò sia sproporzionato rispetto ai costi totali delle opere di ristrutturazione. Gli Stati membri dovrebbero disporre di un certo grado di flessibilità nel conseguire tale obiettivo. Il presente regolamento non mira pertanto ad armonizzare le norme relative ai costi correlati, comprese quelle relative al recupero dei costi per dotare gli edifici di un'infrastruttura fisica interna all'edificio predisposta per la fibra, di un cablaggio in fibra interno all'edificio e di un punto di accesso dell'edificio.
- (49)In linea con il principio di sussidiarietà e al fine di tenere conto delle circostanze nazionali, gli Stati membri dovrebbero adottare le norme o le specifiche tecniche necessarie per dotare gli edifici nuovi o sottoposti ad una ristrutturazione importante di un'infrastruttura fisica interna all'edificio predisposta per la fibra e di un cablaggio della fibra interno all'edificio; nonché dotare di un punto di accesso i condomini nuovi o sottoposti ad una ristrutturazione importante. Tali norme o specifiche tecniche potrebbero stabilire quanto meno: le specifiche per il punto di accesso dell'edificio; le specifiche dell'interfaccia per la fibra; le specifiche per i cavi; le specifiche per le prese; le specifiche per i tubi o i micro-cavidotti; le specifiche tecniche necessarie per evitare interferenze con il cablaggio elettrico e il raggio di curvatura minimo. Gli Stati membri potrebbero subordinare il rilascio delle autorizzazioni edilizie alla conformità del progetto della nuova costruzione o della ristrutturazione importante che richiede un'autorizzazione edilizia rispetto alle norme o alle specifiche tecniche, sulla base di un verbale di prova certificato o di una procedura analoga istituita dagli Stati membri. In aggiunta all'autorizzazione edilizia, concessa dalle autorità competenti previa verifica della conformità del progetto tecnico di costruzione alla normativa pertinente, in alcuni Stati membri è richiesta anche un'autorizzazione a utilizzare l'edificio per la finalità prevista dopo il completamento della costruzione. Gli Stati membri potrebbero inoltre istituire sistemi di certificazione al fine di dimostrare la conformità rispetto alle norme o alle specifiche tecniche nonché di certificare la qualifica per beneficiare dell'etichetta "predisposizione per la fibra". Inoltre, con l'obiettivo di evitare un aumento della burocrazia relativa al sistema di certificazione istituito ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri potrebbero tenere conto dei requisiti procedurali applicati ai sistemi di certificazione ai sensi della direttiva 2010/31/UE e considerare anche la possibilità di consentire l'avvio combinato di entrambe le procedure di richiesta.
- (50) Tenendo conto dei vantaggi sociali che derivano dall'inclusione digitale e delle argomentazioni economiche dell'installazione di VHCN, nei casi in cui non esista un'infrastruttura né passiva né attiva predisposta per la fibra che serva i locali degli utenti finali, né esistano alternative per la fornitura di VHCN ad un abbonato, qualsiasi fornitore di reti pubbliche di comunicazione dovrebbe avere il diritto di far terminare a sue spese la propria rete in un edificio privato purché l'impatto sulla proprietà privata sia ridotta al minimo, ad esempio, se possibile, riutilizzando l'infrastruttura fisica esistente disponibile nell'edificio o provvedendo a ripristinare totalmente le zone interessate dai lavori.
- (51) Le richieste di accesso all'infrastruttura fisica interna all'edificio dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento, mentre le richieste di accesso al cablaggio della fibra devono rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2018/1972.

- (52) Gli Stati membri possono fornire orientamenti sulle applicazioni delle disposizioni relative all'accesso alle infrastrutture fisiche interne agli edifici nonché, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sulle condizioni corrispondenti. I pareri delle parti interessate e degli organismi nazionali competenti per la risoluzione delle controversie dovrebbero essere tenuti in debita considerazione nella preparazione di tali orientamenti.
- (53)Per favorire la modernizzazione e l'agilità delle procedure amministrative e ridurre i costi e i tempi delle procedure per l'installazione di VHCN, i servizi degli sportelli unici dovrebbero essere svolti completamente online. A tal fine gli sportelli unici dovrebbero fornire un facile accesso agli strumenti digitali necessari, quali portali web, indirizzi elettronici, banche dati, piattaforme digitali e applicazioni digitali. Tali strumenti dovrebbero consentire di accedere in modo efficiente alle informazioni minime sulle infrastrutture fisiche esistenti e sulle opere di genio civile programmate nonché offrire la possibilità di richiedere informazioni. Tali strumenti digitali dovrebbero fornire inoltre accesso alle procedure amministrative elettroniche per il rilascio di autorizzazioni e la concessione di diritti di passaggio, nonché alle relative informazioni sulle condizioni e sulle procedure applicabili. Nel caso in cui in uno Stato membro sia istituito più di uno sportello unico, tutti gli sportelli unici dovrebbero essere facilmente e agevolmente accessibili, per via elettronica, attraverso un unico punto di accesso digitale nazionale. Tale punto di accesso dovrebbe disporre di un'interfaccia utente comune che garantisca l'accesso agli sportelli unici online. Detto unico punto di accesso digitale nazionale dovrebbe facilitare l'interazione tra gli operatori e le autorità competenti che adempiono le funzioni degli sportelli unici.
- Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a fare affidamento su strumenti digitali, quali portali web, indirizzi elettronici, banche dati, piattaforme digitali e applicazioni digitali eventualmente già disponibili a livello locale, regionale o nazionale e, se necessario, a migliorarli, al fine di offrire le funzioni dello sportello unico, a condizione che rispettino gli obblighi di cui al presente regolamento. Rientrano in tale contesto l'accesso attraverso un unico punto di accesso digitale nazionale e la disponibilità di tutte le funzionalità stabilite nel presente regolamento. Ai fini del rispetto dei principi di minimizzazione e accuratezza dei dati forniti "una tantum", gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a integrare, nella misura opportuna, più piattaforme digitali, banche dati o applicazioni a sostegno degli sportelli unici. Ad esempio le piattaforme digitali, le banche dati o le applicazioni che sostengono gli sportelli unici in materia di infrastrutture fisiche esistenti potrebbero essere interconnesse o totalmente o parzialmente integrate con quelle per le opere di genio civile programmate e per il rilascio di autorizzazioni.

- (55) Al fine di garantire l'efficacia degli sportelli unici previsti dal presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero garantire risorse adeguate e informazioni pertinenti prontamente disponibili in merito a una zona geografica specifica. Le informazioni dovrebbero essere presentate con il giusto livello di dettaglio al fine di massimizzare l'efficienza in vista dei compiti assegnati, anche al catasto locale. A tale riguardo, gli Stati membri potrebbero valutare le possibili sinergie e le economie di scala con gli sportelli unici ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹² o di altre soluzioni di e-government progettate o esistenti al fine di utilizzare le strutture esistenti e ottimizzare i vantaggi per gli utenti. Analogamente lo sportello digitale unico di cui al regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio¹³ dovrebbe collegarsi agli sportelli unici.
- I costi per la creazione dell'unico punto di accesso digitale nazionale, degli sportelli unici e degli strumenti digitali necessari per conformarsi alle disposizioni del presente regolamento potrebbero essere interamente o parzialmente ammissibili al sostegno finanziario nel contesto di fondi dell'Unione, quali il Fondo europeo di sviluppo regionale obiettivo specifico: un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) a livello regionale¹⁴; il programma Europa digitale¹⁵ obiettivo specifico: implementazione e impiego ottimale delle capacità digitali e interoperabilità; e il dispositivo per la ripresa e la resilienza¹⁶ pilastri relativi alla trasformazione digitale e alla crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che comprenda coesione economica, occupazione, produttività, competitività, ricerca, sviluppo e innovazione, e un mercato interno ben funzionante con piccole e medie imprese (PMI) forti, a condizione che rispettino gli obiettivi e i criteri di ammissibilità ivi previsti.

Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).

16394/23 don/mc 20

Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1).

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60).

Articolo 8 del regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (GU L 166 dell'11.5.2021, pag. 1).

Articolo 3 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

- (57)In caso di disaccordo sulle condizioni tecniche e commerciali durante le trattative commerciali in merito all'accesso alle infrastrutture fisiche o al coordinamento delle opere di genio civile, ciascuna parte dovrebbe poter ricorrere a un organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie affinché imponga una soluzione alle parti in modo da evitare rifiuti ingiustificati di soddisfare la richiesta o l'imposizione di condizioni irragionevoli. Nel fissare i prezzi per la concessione dell'accesso o la condivisione dei costi per le opere di genio civile coordinate, l'organismo di risoluzione delle controversie dovrebbe garantire che il fornitore di accesso e gli operatori di rete che programmano tali opere dispongano di un'equa opportunità di recuperare i costi da loro sostenuti per fornire l'accesso alla loro infrastruttura fisica o per coordinare le opere di genio civile programmate. In tale contesto si dovrebbe tenere conto di eventuali condizioni nazionali specifiche, di eventuali strutture tariffarie messe in atto e di eventuali precedenti imposizioni di misure correttive da parte di un'autorità nazionale di regolamentazione. L'organismo di risoluzione delle controversie dovrebbe altresì tener conto dell'impatto dell'accesso richiesto o del coordinamento delle opere di genio civile programmate sul piano d'impresa del fornitore di accesso o degli operatori che programmano dette opere, compresi gli investimenti effettuati o previsti da tali soggetti, in particolare gli investimenti effettuati nell'infrastruttura pubblica a cui la richiesta fa riferimento.
- (58) Al fine di evitare ritardi nelle installazioni delle reti, l'organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie dovrebbe comporre la controversia in modo tempestivo e, in ogni caso, al massimo entro quattro mesi dal ricevimento della richiesta di risoluzione della controversia nel caso di controversie concernenti l'accesso all'infrastruttura fisica esistente e due mesi quando si tratta della trasparenza in merito all'infrastruttura fisica, del coordinamento delle opere di genio civile programmate e della trasparenza in merito a dette opere. Circostanze eccezionali che giustificano un ritardo nella risoluzione di una controversia potrebbero essere al di fuori del controllo degli organismi competenti per la risoluzione delle controversie, come ad esempio l'insufficienza delle informazioni o della documentazione necessarie per prendere una decisione, compresi i pareri di altre autorità competenti che devono essere consultate o l'elevata complessità della pratica.
- (59) In caso di controversie in merito all'accesso alle infrastrutture fisiche, ad opere di genio civile programmate o a informazioni a tale proposito allo scopo di installare VHCN, l'organismo competente per la risoluzione delle controversie dovrebbe disporre della facoltà di comporre la controversia con una decisione vincolante. In ogni caso le decisioni di tale organismo non dovrebbero pregiudicare la possibilità di una qualsiasi delle parti di deferire il caso a un organo giurisdizionale o di avviare un meccanismo di conciliazione preliminare o parallelo alla risoluzione formale della controversia, che potrebbe assumere la forma di una mediazione o di un ulteriore ciclo di scambi.
- (60) In linea con il principio di sussidiarietà, il presente regolamento dovrebbe far salva la possibilità per gli Stati membri di assegnare i compiti di regolamentazione alle autorità più idonee ad assolverli, in conformità dei rispettivi sistemi costituzionali nazionali per l'attribuzione di competenze e poteri e delle prescrizioni stabilite dal presente regolamento. Al fine di ridurre l'onere amministrativo, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a nominare un organismo esistente o a mantenere gli organismi competenti già nominati ai sensi della direttiva (UE) 2014/61/UE. Le informazioni sui compiti assegnati all'organismo o agli organismi competenti dovrebbero essere pubblicate attraverso uno sportello unico e notificate alla Commissione, fatto salvo il caso in cui ciò sia già stato fatto ai sensi della direttiva (UE) 2014/61/UE. La discrezionalità che gli Stati membri mantengono nell'assegnare le funzioni di sportello unico a più di un organismo competente non dovrebbe incidere sulla loro capacità di adempiere efficacemente tali funzioni.

- (61) L'organismo nazionale designato per la risoluzione delle controversie e l'organismo competente per lo svolgimento delle funzioni di sportello unico dovrebbero garantire imparzialità, indipendenza e separazione strutturale nei confronti delle parti coinvolte, esercitare i propri poteri in modo imparziale, trasparente e tempestivo; nonché disporre di competenze e risorse adeguate.
- (62) Gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni adeguate, efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza del presente regolamento o di una decisione vincolante adottata dagli organismi competenti, compresi i casi in cui un operatore di rete o un ente pubblico fornisca deliberatamente o per negligenza grave, informazioni fuorvianti, errate o incomplete attraverso uno sportello unico.
- (63) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, destinato ad agevolare l'installazione di infrastrutture fisiche adatte alle VHCN in tutta l'Unione in un modo che promuova il mercato interno, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri in ragione di persistenti approcci divergenti nonché di un recepimento lento e inefficace della direttiva 2014/61/UE, ma, a motivo della portata delle installazioni delle reti e degli investimenti richiesti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (63 ter) Il presente regolamento lascia impregiudicata la responsabilità degli Stati membri di tutelare la sicurezza nazionale o il loro potere di salvaguardare altre funzioni essenziali dello Stato, in particolare per quanto riguarda la sicurezza pubblica, l'integrità territoriale e il mantenimento dell'ordine pubblico. In linea con quanto precede, le eccezioni al presente regolamento in relazione a tali questioni dovrebbero essere considerate debitamente giustificate e proporzionate.
- (64) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente esso cerca di garantire la piena osservanza del diritto al rispetto della vita privata, della tutela dei segreti commerciali, della libertà d'impresa, del diritto di proprietà e del diritto a un ricorso effettivo. Il presente regolamento deve essere applicato conformemente a tali diritti e principi.
- (65) Il presente regolamento contiene disposizioni che coprono tutte le materie trattate dalla direttiva 2014/61/UE, che dovrebbe pertanto essere abrogata.

Un periodo di 24 mesi tra l'entrata in vigore e l'applicazione mira a concedere un tempo sufficiente agli Stati membri per garantire che la loro legislazione nazionale non contenga ostacoli all'applicazione uniforme ed efficace del presente regolamento. In caso di comuni di piccole dimensioni con meno di 3 500 abitanti, gli Stati membri possono prevedere, alle condizioni di cui al presente regolamento, di prorogare di ulteriori 12 mesi il termine per fornire informazioni in merito a richieste di accesso all'infrastruttura fisica. Il termine di 24 mesi non pregiudica le norme specifiche di cui al presente regolamento sull'applicazione differita di disposizioni specifiche, come specificato nello stesso. Entro l'entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri devono revocare le disposizioni nazionali che si sovrappongono al presente atto o che lo contraddicono. Per quanto concerne l'adozione di nuovi atti legislativi durante tale periodo, dall'articolo 4, paragrafo 3, TUE risulta che gli Stati membri hanno il dovere di cooperare lealmente al fine di non intraprendere azioni che sarebbero in conflitto con le future norme giuridiche dell'Unione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

16394/23 don/mc 23

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

- 1. Scopo del presente regolamento è facilitare e incentivare l'installazione di reti ad altissima capacità (VHCN) promuovendo l'uso condiviso dell'infrastruttura fisica esistente e consentendo un'installazione più efficiente di infrastrutture fisiche nuove in modo da abbattere i costi e da accelerare la diffusione di tali reti.
- 2. In caso di conflitto tra una disposizione del presente regolamento e una disposizione della direttiva (UE) 2018/1972 o della direttiva 2002/77/CE, prevale la pertinente disposizione di tali direttive.
- 3. Il presente regolamento stabilisce requisiti minimi per il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre norme conformi al diritto dell'Unione più severe o più dettagliate rispetto a tali requisiti minimi, qualora servano a promuovere l'uso condiviso delle infrastrutture fisiche esistenti o a consentire un'installazione più efficiente di infrastrutture fisiche nuove.
- 4. In deroga al paragrafo 3, gli Stati membri non mantengono né introducono norme più severe o più dettagliate rispetto a quelle di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettere da a) a e), e paragrafo 6, all'articolo 4, paragrafo 5, secondo comma, all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 4, all'articolo 6, paragrafo 2, e all'articolo 8, paragrafi 7 e 8.
- 5. Il presente regolamento lascia impregiudicata la responsabilità degli Stati membri di tutelare la sicurezza nazionale e il loro potere di salvaguardare altre funzioni essenziali dello Stato, tra cui la garanzia dell'integrità territoriale dello Stato e il mantenimento dell'ordine pubblico.

16394/23 don/mc 24 TREE.2.B

IT

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui alla direttiva (UE) 2018/1972, in particolare le definizioni di "rete di comunicazione elettronica", "rete ad altissima capacità", "rete pubblica di comunicazione elettronica", "punto terminale di rete", "risorse correlate", "utente finale", "sicurezza delle reti e dei servizi", "accesso" e "operatore".

Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

- 1) "operatore di rete" si intende:
 - un operatore quale definito all'articolo 2, punto 29), della direttiva (UE) 2018/1972; a)
 - un'impresa che fornisce un'infrastruttura fisica destinata alla prestazione di: b)
- i) un servizio di produzione, trasporto o distribuzione di:
- gas;
- elettricità, compresa l'illuminazione pubblica;
- riscaldamento;
- acqua, comprese le fognature e gli impianti di trattamento delle acque reflue, e sistemi di drenaggio;
- ii) servizi di trasporto, compresi ferrovie, strade incluse le strade urbane porti e aeroporti;
- 2) "ente pubblico": un'autorità statale, regionale o locale, un organismo di diritto pubblico o un'associazione formata da una o più di tali autorità oppure da uno o più di tali organismi di diritto pubblico;

16394/23 25 don/mc TREE.2.B IT

- 3) "organismi di diritto pubblico": gli organismi che hanno tutte le caratteristiche seguenti:
- sono istituiti per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere a) non industriale o commerciale;
- b) sono dotati di personalità giuridica;
- c) sono finanziati, integralmente o per la maggior parte, dallo Stato, dalle autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico; o la loro gestione è posta sotto la vigilanza di tali autorità o organismi; o il loro organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito da membri più della metà dei quali è designata da autorità statali, regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico;
- 4) "infrastruttura fisica":
- tutti gli elementi di una rete destinati ad ospitare altri elementi di una rete senza diventare a) un elemento attivo della rete stessa, quali ad esempio tubature, piloni, cavidotti, pozzi di ispezione, pozzetti, centraline, installazioni di antenne, tralicci e pali, nonché edifici compresi i tetti o parti delle facciate — o accessi a edifici, e qualsiasi altro attivo che potrebbe essere adatto ad accogliere elementi di una rete, tra cui gli arredi stradali, ad esempio pali della luce, segnali stradali, semafori, cartelloni pubblicitari, caselli, fermate degli autobus e dei tram e stazioni ferroviarie e della metropolitana;
- b) nel caso non siano parte di una rete o siano posseduti o controllati da enti pubblici: edifici — compresi i tetti e parti della facciata — o accessi a edifici, e qualsiasi altro attivo che potrebbe essere adatto ad accogliere elementi di una rete, tra cui gli arredi stradali, ad esempio pali della luce, segnali stradali, semafori, cartelloni pubblicitari, caselli, fermate degli autobus e dei tram e stazioni ferroviarie e della metropolitana.

TREE.2.B IT I cavi, compresa la fibra inattiva, nonché gli elementi di reti utilizzati per la fornitura delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷, non sono infrastrutture fisiche ai sensi del presente regolamento;

- 5) "opere di genio civile": il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica e comporti uno o più elementi di un'infrastruttura fisica;
- 6) "infrastruttura fisica interna all'edificio": l'infrastruttura fisica o installazioni presenti nella sede dell'utente finale, compresi elementi oggetto di comproprietà, destinata a ospitare reti di accesso cablate e/o senza fili, se queste reti permettono di fornire servizi di comunicazione elettronica e di connettere il punto di accesso dell'edificio con il punto terminale di rete oppure, negli Stati in cui è consentito posizionare il punto terminale di rete all'esterno della specifica sede dell'utente finale, fino al punto fisico in cui l'utente finale si connette per avere accesso alla rete pubblica;
- 7) "cablaggio in fibra interno all'edificio": i cavi di fibre ottiche presenti nella sede dell'utente finale, compresi elementi oggetto di comproprietà, destinati a fornire servizi di comunicazione elettronica e a collegare il punto di accesso dell'edificio con il punto terminale di rete oppure, negli Stati in cui è consentito posizionare il punto terminale di rete all'esterno della specifica sede dell'utente finale, fino al punto fisico in cui l'utente finale si connette per poter avere accesso alla rete pubblica;
- 8) "infrastruttura fisica interna all'edificio predisposta per la fibra": l'infrastruttura fisica presente all'interno dell'edificio e destinata a ospitare elementi in fibra ottica;
- 9) "opere di ristrutturazione importante": opere di genio civile nella sede dell'utente finale che comportano modifiche strutturali dell'intera infrastruttura fisica interna all'edificio o di una parte significativa di essa e richiedono, conformemente al diritto nazionale, un'autorizzazione edilizia;

16394/23 27 don/mc

TREE.2.B IT

¹⁷ Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1).

- 10) "autorizzazione": una decisione esplicita o implicita o una serie di decisioni esplicite o implicite adottate simultaneamente o successivamente da una o più autorità competenti e richieste a norma del diritto nazionale affinché un'impresa possa eseguire opere edilizie o di genio civile necessarie per l'installazione di elementi di VHCN;
- 11) "punto di accesso dell'edificio": punto fisico situato all'interno o all'esterno dell'edificio e facilmente accessibile a più imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica, che consente la connessione con l'infrastruttura fisica interna all'edificio predisposta per la fibra.
- 12) "diritti di passaggio": i diritti di cui all'articolo 43, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972 concessi a un operatore affinché installi strutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse al fine di fornire VHCN e risorse correlate.

Articolo 3

Accesso all'infrastruttura fisica esistente

- 1. Fatto salvo il paragrafo 3, tutti gli enti pubblici che possiedono o controllano infrastrutture fisiche e tutti gli operatori di rete soddisfano, su richiesta scritta di un operatore, tutte le richieste ragionevoli di accesso alle infrastrutture fisiche in questione secondo condizioni eque e ragionevoli, anche riguardo al prezzo, ai fini dell'installazione di elementi di VHCN o risorse correlate. Gli enti pubblici che possiedono o controllano le infrastrutture fisiche soddisfano inoltre tutte le richieste ragionevoli di accesso a condizioni non discriminatorie. Nelle richieste scritte sono precisati gli elementi dell'infrastruttura fisica per cui si richiede l'accesso, compreso un calendario specifico. Gli Stati membri possono specificare requisiti dettagliati in relazione a tali richieste.
- 2. Nel fissare condizioni eque e ragionevoli, prezzi compresi, per la concessione dell'accesso, gli operatori di rete e gli enti pubblici che possiedono o controllano le infrastrutture fisiche tengono conto, se del caso, almeno di quanto segue:

16394/23 don/mc 28

- a) contratti esistenti e condizioni commerciali concordate tra gli operatori che richiedono l'accesso e gli operatori di rete oppure gli enti pubblici che concedono l'accesso alle infrastrutture fisiche;
- b) la necessità di garantire che il fornitore di accesso, compresi i fornitori di risorse correlate, disponga di un'equa opportunità di recuperare i costi sostenuti al fine di fornire accesso alla sua infrastruttura fisica, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, dei modelli commerciali e delle eventuali strutture tariffarie introdotte per offrire un'equa opportunità di recupero dei costi; nel caso di reti di comunicazione elettronica, si tiene conto anche di eventuali misure correttive imposte da un'autorità nazionale di regolamentazione;
- c) l'impatto dell'accesso richiesto sul piano d'impresa del fornitore di accesso, compresi gli investimenti realizzati nell'infrastruttura fisica rispetto alla quale è stato richiesto l'accesso, nonché la necessità di garantire che il fornitore di accesso abbia un equo ritorno dell'investimento, che rifletta le pertinenti condizioni di mercato e, in particolare nel caso di imprese che forniscono principalmente infrastrutture a torre e offrono accesso fisico a più di un'impresa che fornisce o è autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica, i loro diversi modelli commerciali;

nel caso specifico dell'accesso a infrastrutture fisiche di operatori, gli organismi di risoluzione delle controversie, nel determinare condizioni eque e ragionevoli, prezzi compresi, e tenendo conto, se del caso, degli orientamenti definiti conformemente al paragrafo 9, possono considerare i seguenti elementi per la concessione dell'accesso:

- la sostenibilità economica di tali investimenti in base ai loro profili di rischio;
- l'orizzonte temporale previsto per il ritorno dell'investimento;
- l'impatto dell'accesso sulla concorrenza a valle e conseguentemente sui prezzi e sul ritorno dell'investimento;
- il deprezzamento degli attivi della rete al momento della richiesta di accesso;

16394/23 don/mc 29

- gli argomenti economici alla base dell'investimento al momento della sua realizzazione, in particolare nelle infrastrutture fisiche utilizzate per la fornitura di connettività, nonché
- qualsiasi possibilità precedentemente offerta al richiedente di coinvestire nell'installazione dell'infrastruttura fisica ai sensi dell'articolo 76 della direttiva (UE) 2018/1972, o di coinstallarla congiuntamente.
- 3. Gli operatori di rete e gli enti pubblici che possiedono o controllano infrastrutture fisiche possono rifiutare l'accesso a specifiche infrastrutture fisiche sulla base di una o più delle condizioni seguenti:
- a) mancanza di idoneità tecnica dell'infrastruttura fisica di cui è richiesto l'accesso a ospitare gli elementi di VHCN di cui al paragrafo 1;
- b) mancanza di disponibilità di spazio per ospitare gli elementi di VHCN o risorse correlate di cui al paragrafo 1, anche dopo aver preso in considerazione le necessità future in termini di spazio del fornitore di accesso che siano sufficientemente dimostrate, come ad esempio nei piani d'investimento pubblicamente disponibili oppure mediante una soglia di capacità consentita in percentuale della capacità totale;
- c) esistenza di motivi giustificati in relazione a sicurezza, sicurezza nazionale e sanità pubblica;
- d) esistenza di motivi debitamente giustificati in relazione all'integrità e alla sicurezza delle reti, in particolare delle infrastrutture critiche nazionali;
- e) esistenza di un rischio debitamente giustificato di gravi interferenze dei servizi di comunicazione elettronica progettati con altri servizi erogati mediante la stessa infrastruttura fisica; o
- f) la disponibilità di validi mezzi alternativi di accesso fisico passivo all'ingrosso alle reti di comunicazione elettronica, compresi l'accesso alla fibra inattiva o l'accesso disaggregato alla fibra, forniti dal medesimo operatore di rete e adatti alla fornitura di VHCN, purché tale accesso sia offerto a condizioni eque e ragionevoli.

Gli Stati membri possono prevedere la possibilità che gli operatori di rete e gli enti pubblici che possiedono o controllano le infrastrutture fisiche rifiutino di fornire accesso a specifiche infrastrutture fisiche laddove vi sia disponibilità di validi mezzi alternativi di accesso all'ingrosso aperto e non discriminatorio a reti di comunicazione ad altissima capacità fornite dallo stesso operatore di rete o dallo stesso ente pubblico, a condizione che:

- i. tali mezzi alternativi di accesso all'ingrosso siano offerti a condizioni eque e ragionevoli e
- ii. il progetto di attuazione dell'operatore richiedente riguardi la stessa area di copertura e che tale area di copertura non sia servita da alcuna altra rete in fibra ottica che colleghi i locali degli utenti finali (FttP).

In caso di rifiuto a fornire tale accesso, l'operatore di rete o l'ente pubblico che possiede o controlla l'infrastruttura fisica comunica per iscritto al soggetto che richiede l'accesso i motivi specifici e dettagliati di tale rifiuto il prima possibile e non oltre due mesi dalla data di ricevimento della richiesta completa di accesso, ad eccezione delle infrastrutture critiche nazionali come definite dal diritto nazionale, per le quali non sono necessari motivi specifici e dettagliati nella comunicazione di rifiuto al richiedente.

- 4. Gli Stati membri possono istituire o designare un organismo che coordini le richieste di accesso alle infrastrutture fisiche possedute o controllate da enti pubblici, fornisca consulenza legale e tecnica attraverso la negoziazione delle condizioni di accesso e faciliti la fornitura di informazioni attraverso uno sportello unico di cui all'articolo 10.
- 5. Le infrastrutture fisiche soggette a obblighi di accesso imposti dalle autorità nazionali di regolamentazione ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972 o da altre autorità competenti, oppure derivanti dall'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato non sono soggette agli obblighi di accesso di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, finché tali obblighi di accesso sono in vigore.

16394/23 don/mc 31 TREE.2.B

IT

- 6. Gli enti pubblici che possiedono o controllano infrastrutture fisiche o determinate categorie di infrastrutture fisiche possono non applicare i paragrafi 1, 2 e 3 a tali infrastrutture fisiche o categorie di infrastrutture fisiche per motivi di valore architettonico, storico, religioso o ambientale oppure per motivi di sicurezza pubblica, difesa, incolumità pubblica e sanità pubblica. Gli Stati membri individuano tali infrastrutture fisiche o categorie di infrastrutture fisiche nel loro territorio sulla base di motivi debitamente giustificati e proporzionati. L'elenco delle categorie di infrastrutture fisiche e i criteri applicati per identificarle sono pubblicati attraverso uno sportello unico.
- 7. Gli operatori hanno il diritto di offrire accesso alla loro infrastruttura fisica per l'installazione di reti diverse dalle reti di comunicazione elettronica o di risorse correlate.
- 8. Il presente articolo non pregiudica il diritto di proprietà del proprietario dell'infrastruttura fisica nei casi in cui l'operatore di rete o l'ente pubblico non sia il proprietario, né il diritto di proprietà di terzi, quali i proprietari di terreni e i proprietari immobiliari privati, né se del caso i diritti dei locatari.
- 9. Gli Stati membri possono fornire orientamenti sull'applicazione del presente articolo.

Articolo 4

Trasparenza riguardo alle infrastrutture fisiche

- 1. Al fine di richiedere l'accesso alle infrastrutture fisiche in conformità all'articolo 3, ogni operatore ha il diritto di accedere, su richiesta, alle informazioni minime seguenti sulle infrastrutture fisiche esistenti in formato elettronico attraverso uno sportello unico:
- a) ubicazione e tracciato georeferenziati;
- b) tipo e uso attuale dell'infrastruttura;
- c) un punto di contatto.

16394/23 don/mc 32

Tali informazioni minime sono accessibili, a condizioni proporzionate, non discriminatorie e trasparenti e, in ogni caso, non oltre 15 giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta di informazioni. In casi debitamente giustificati il termine può essere prorogato di 15 giorni lavorativi. Gli operatori che richiedono l'accesso sono informati del nuovo termine attraverso uno sportello unico.

Ogni operatore che richiede l'accesso alle informazioni ai sensi del presente articolo specifica la zona nella quale prevede di installare elementi di VHCN o risorse correlate.

L'accesso alle informazioni minime può essere limitato o rifiutato soltanto qualora ciò sia necessario per garantire la sicurezza di determinati edifici posseduti o controllati da enti pubblici, la sicurezza e l'integrità delle reti, la sicurezza nazionale, la sicurezza di infrastrutture critiche nazionali, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica, laddove le infrastrutture fisiche non siano soggette agli obblighi di accesso di cui all'articolo 3, paragrafo 6, oppure per motivi di riservatezza o relativi a segreti tecnici e commerciali.

- 2. Gli operatori di rete e gli enti pubblici mettono a disposizione le informazioni minime di cui al paragrafo 1, attraverso uno sportello unico e in formato elettronico, a partire al più tardi da 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Alle stesse condizioni, gli operatori di rete e gli enti pubblici rendono tempestivamente disponibili eventuali aggiornamenti di tali informazioni e informazioni minime nuove di cui al paragrafo 1. Nel caso in cui i gestori di rete o gli enti pubblici non soddisfino l'obbligo di cui al paragrafo 1, le autorità competenti possono richiedere che le informazioni mancanti di cui al paragrafo 1 siano messe a disposizione in formato elettronico attraverso uno sportello unico entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, fatta salva la possibilità che gli Stati membri impongano sanzioni agli operatori di rete e agli enti pubblici che possiedono o controllano le infrastrutture fisiche per non aver soddisfatto tale obbligo.
- 3. Gli operatori di rete e gli enti pubblici soddisfano le richieste ragionevoli di ispezioni in loco su elementi specifici delle loro infrastrutture fisiche su richiesta specifica di un operatore. Tali richieste specificano gli elementi dell'infrastruttura fisica interessati ai fini dell'installazione di elementi di VHCN o di risorse correlate. Le ispezioni in loco degli elementi specificati dell'infrastruttura fisica sono autorizzate entro un mese dalla data di ricevimento della richiesta scritta secondo condizioni proporzionate, non discriminatorie e trasparenti, nel rispetto delle limitazioni di cui al paragrafo 1, quarto comma. Gli Stati membri possono specificare requisiti dettagliati in tali richieste.

16394/23 don/mc 33 TREE.2.B

IT

- 4. Gli Stati membri possono decidere che, per motivi di sicurezza, i paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alla totalità o a parti delle infrastrutture critiche nazionali come definite dal diritto nazionale.
- 5. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano:
 - nel caso di infrastrutture fisiche che non sono tecnicamente adatte all'installazione di a) VHCN o di risorse correlate: o
 - b) in casi specifici nei quali l'obbligo di fornire informazioni in merito a determinati tipi di infrastrutture fisiche esistenti ai sensi del paragrafo 1, primo comma, sarebbe sproporzionato, sulla base di un'analisi costi-benefici condotta dagli Stati membri e basata sulla consultazione delle parti interessate; o
 - laddove le infrastrutture fisiche non siano soggette a obblighi di accesso c) conformemente all'articolo 3, paragrafo 6.

La giustificazione, i criteri e le condizioni relativi all'applicazione di tali eccezioni sono pubblicati attraverso uno sportello unico.

6. Gli operatori che ottengono accesso alle informazioni a norma del presente articolo, adottano misure atte a garantire il rispetto della riservatezza e dei segreti tecnici e commerciali.

Articolo 5

Coordinamento delle opere di genio civile

1. Gli enti pubblici che possiedono o controllano infrastrutture fisiche e tutti gli operatori di rete hanno il diritto di negoziare accordi sul coordinamento delle opere di genio civile, compresa la ripartizione dei costi, con gli operatori al fine di installare elementi di reti ad altissima capacità o risorse correlate.

16394/23 34 don/mc TREE.2.B

2. Gli enti pubblici che possiedono o controllano infrastrutture fisiche e tutti gli operatori di rete che eseguano o prevedano di eseguire direttamente o indirettamente opere di genio civile, finanziate interamente o parzialmente con fondi pubblici, soddisfano qualsiasi ragionevole richiesta scritta di coordinamento di tali opere di genio civile, a condizioni trasparenti e non discriminatorie, presentata da operatori al fine di installare elementi di VHCN o risorse correlate. Gli Stati membri possono specificare requisiti dettagliati in relazione a tale richiesta, compresi i casi di finanziamento parziale.

Tali richieste sono accolte a condizione che siano soddisfatte le condizioni cumulative seguenti:

- a) tale circostanza non comporterà costi aggiuntivi non recuperabili, compresi quelli causati da ulteriori ritardi, per l'operatore di rete che ha inizialmente previsto le opere di genio civile in questione, fatta salva la possibilità di concordare la ripartizione dei costi tra le parti interessate;
- b) l'operatore di rete che ha inizialmente previsto le opere di genio civile mantiene il controllo sul coordinamento dei lavori;
- c) la richiesta di coordinamento è presentata al più presto e, quando è necessaria un'autorizzazione, almeno due mesi prima della presentazione del progetto definitivo alle autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni.
- 3. Una richiesta di coordinamento di opere di genio civile formulata da un'impresa che fornisce o è autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica a un'impresa che fornisce o è autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica può essere considerata irragionevole se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
- a) la richiesta riguarda una zona che è stata oggetto di uno qualsiasi degli interventi seguenti:
 - i) una previsione della portata delle reti a banda larga, comprese le VHCN a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972;
 - ii) un invito a dichiarare l'intenzione di installare VHCN a norma dell'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/1972;
 - iii) una consultazione pubblica in applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato;

16394/23 don/mc 35

b) l'impresa richiedente non ha manifestato la propria intenzione di installare VHCN nella zona di cui alla lettera a) in nessuna delle procedure più recenti tra quelle elencate in tale lettera, relative al periodo durante il quale viene presentata la richiesta di coordinamento.

Se una richiesta di coordinamento è considerata irragionevole sulla base del primo **comma**, l'impresa che fornisce o è autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica che rifiuta il coordinamento di opere di genio civile installa un'infrastruttura fisica avente una capacità sufficiente a soddisfare eventuali future esigenze ragionevoli di accesso da parte di terzi.

- 4. Gli Stati membri possono decidere che i paragrafi 2 e 3 non si applicano ai tipi di opere di portata limitata, ad esempio in termini di valore, dimensioni o durata, oppure alle infrastrutture critiche nazionali. Gli Stati membri individuano il tipo di opere di genio civile considerate di portata limitata o connesse, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, a infrastrutture critiche nazionali sulla base di motivi debitamente giustificati e proporzionati. Le informazioni su tali tipi di opere di genio civile sono pubblicate attraverso uno sportello unico. Gli Stati membri possono decidere di non pubblicare le informazioni relative alle infrastrutture critiche nazionali.
- 5. Gli Stati membri possono fornire orientamenti sull'applicazione del presente articolo.

Articolo 6

Trasparenza in materia di opere di genio civile programmate

- 1. Al fine di richiedere il coordinamento delle opere di genio civile di cui all'articolo 5, paragrafo 2, ogni operatore di rete mette a disposizione in formato elettronico, tramite uno sportello unico, le informazioni minime seguenti:
- a) l'ubicazione georeferenziata e il tipo di opere;
- b) gli elementi dell'infrastruttura fisica interessati;
- c) la data prevista di inizio dei lavori e la loro durata;

16394/23 don/mc 36

- d) la data prevista per la presentazione del progetto definitivo alle autorità competenti per il rilascio di autorizzazioni, se del caso;
- e) un punto di contatto.

L'operatore di rete garantisce che le informazioni di cui al primo comma per le opere di genio civile programmate relative alla propria infrastruttura fisica siano corrette, aggiornate e rese disponibili tempestivamente attraverso uno sportello unico. Ciò deve avvenire non appena l'operatore di rete dispone delle informazioni e, in ogni caso e qualora sia prevista un'autorizzazione, non oltre tre mesi prima della prima presentazione della richiesta di autorizzazione alle autorità competenti.

Al fine di agevolare gli accordi sul coordinamento delle opere di genio civile in caso di costruzione o ristrutturazione di strade o marciapiedi urbani posseduti o controllati da enti pubblici, questi ultimi mettono a disposizione in formato elettronico, tramite uno sportello unico, le informazioni di cui al primo comma. Ciò avviene non appena l'ente pubblico dispone delle informazioni e, in ogni caso e qualora sia richiesta un'autorizzazione, non oltre tre mesi prima della prima presentazione della richiesta di autorizzazione alle autorità competenti.

Gli operatori hanno il diritto di accedere alle informazioni minime di cui al primo comma in formato elettronico, su richiesta, attraverso uno sportello unico. La richiesta di accesso alle informazioni specifica la zona in cui l'operatore richiedente prevede di installare elementi di VHCN o risorse correlate. Le informazioni richieste sono messe a disposizione secondo condizioni proporzionate, non discriminatorie e trasparenti entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di informazioni. In casi debitamente giustificati il termine può essere prorogato di 15 giorni lavorativi. L'accesso alle informazioni minime può essere limitato o rifiutato soltanto nella misura necessaria a garantire la sicurezza e l'integrità delle reti, anche delle infrastrutture critiche, la sicurezza nazionale, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica, la riservatezza o i segreti tecnici e commerciali.

16394/23 don/mc 37 TREE.2.B 2. Gli Stati membri possono decidere che il paragrafo 1 non si applica alle informazioni concernenti i tipi di opere di genio civile di portata limitata, ad esempio in termini di valore, dimensioni o durata, nel caso di infrastrutture critiche nazionali, oppure per motivi di sicurezza pubblica, sicurezza nazionale o in caso di emergenza. Gli Stati membri individuano, sulla base di motivi debitamente giustificati e proporzionati, i tipi di opere di genio civile che sarebbero considerate di portata limitata o che riguardano infrastrutture critiche nazionali, nonché le emergenze o i motivi di sicurezza nazionale che giustificherebbero il mancato rispetto dell'obbligo di fornire informazioni. Le informazioni in merito a tali tipi di opere di genio civile escluse dagli obblighi di trasparenza sono pubblicate attraverso uno sportello unico. Gli Stati membri possono decidere di non pubblicare le informazioni relative alle infrastrutture critiche nazionali.

Articolo 7

Procedura per il rilascio di autorizzazioni e la concessione di diritti di passaggio

- 1. Le autorità competenti non limitano **od** ostacolano indebitamente l'installazione di alcun elemento delle VHCN o delle risorse correlate. Gli Stati membri si adoperano al meglio per agevolare la coerenza in tutto il territorio nazionale delle norme che disciplinano le condizioni e le procedure applicabili per il rilascio delle autorizzazioni e la concessione dei diritti di passaggio necessari per l'installazione di elementi di VHCN o di risorse correlate, fatto salvo il diritto al mantenimento da parte degli Stati membri di norme e salvaguardie per la protezione della sicurezza pubblica.
- 2. Le autorità competenti mettono a disposizione, attraverso uno sportello unico e in formato elettronico, tutte le informazioni sulle condizioni e sulle procedure applicabili per il rilascio di autorizzazioni e la concessione di diritti di passaggio tramite procedure amministrative, comprese le informazioni concernenti le esenzioni relative ad alcune o a tutte le autorizzazioni obbligatorie o ad alcuni o tutti i diritti di passaggio obbligatori ai sensi del diritto nazionale o dell'Unione.
- 3. Le autorità competenti provvedono affinché gli operatori possano presentare, tramite uno sportello unico in formato elettronico, domande per ottenere autorizzazioni o diritti di passaggio e acquisire informazioni sullo stato della propria domanda. Gli Stati membri possono specificare procedure dettagliate per acquisire le informazioni.

16394/23 don/mc 38

4. soppresso

5. Le autorità competenti concedono o rifiutano le autorizzazioni, diverse dai diritti di passaggio, entro un termine massimo di quattro mesi dalla data di ricevimento della domanda completa di autorizzazione.

La completezza della domanda per l'ottenimento di autorizzazioni o diritti di passaggio è accertata dalle autorità competenti entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda. Fatto salvo il caso in cui le autorità competenti abbiano invitato il richiedente a fornire le informazioni mancanti entro tale termine, la domanda si considera completa.

Il primo e il secondo comma non pregiudicano altri termini od obblighi specifici stabiliti per il corretto svolgimento della procedura che sono applicabili alla procedura di rilascio di autorizzazioni, compresi i procedimenti di ricorso, in conformità al diritto dell'Unione o al diritto nazionale nel rispetto del diritto dell'Unione.

In via eccezionale e sulla base di un motivo giustificato, il termine di quattro mesi di cui al primo comma e al paragrafo 6 può essere prorogato d'ufficio dall'autorità competente. Qualsiasi proroga è mantenuta quanto più breve possibile e non supera i quattro mesi, salvo ove necessario per rispettare altri termini od obblighi specifici stabiliti per il corretto svolgimento della procedura che sono applicabili alla procedura di rilascio di autorizzazioni, compresi i procedimenti di ricorso, in conformità al diritto dell'Unione o al diritto nazionale nel rispetto del diritto dell'Unione. Gli Stati membri stabiliscono i motivi che giustificano tale proroga e li pubblicano anticipatamente attraverso gli sportelli unici.

Qualsiasi rifiuto di un'autorizzazione o di un diritto di passaggio è debitamente giustificato secondo criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

6. In deroga all'articolo 43, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2018/1972, se per l'installazione di elementi di VHCN o di risorse correlate sono necessari, oltre alle autorizzazioni, diritti di passaggio su proprietà pubbliche o, se del caso, private, ovvero al di sopra o al di sotto di esse, previa autorizzazione del proprietario o in conformità del diritto nazionale, le autorità competenti concedono tali diritti di passaggio entro il termine di quattro mesi dalla data di ricevimento della domanda completa, salvo in caso di espropriazione.

16394/23 don/mc 39 TREE.2.B

7. soppresso

- 8. Gli Stati membri possono specificare, in conformità del diritto nazionale, le categorie di installazione di elementi di VHCN o di risorse correlate che non sono soggette ad alcuna procedura di rilascio di autorizzazioni ai sensi del presente articolo.
- 9. Gli Stati membri possono, tra l'altro, richiedere autorizzazioni per l'installazione di elementi di VHCN o di risorse correlate in edifici o siti di valore architettonico, storico, religioso o ambientale protetti in conformità alla legislazione nazionale o se necessario per motivi di sicurezza pubblica, di sicurezza delle infrastrutture critiche o per ragioni ambientali.
- 10. Le autorizzazioni, diverse dai diritti di passaggio, necessarie per l'installazione di elementi di VHCN o di risorse correlate non sono soggette a tariffe od oneri che vadano oltre i costi amministrativi previsti, mutatis mutandis, dall'articolo 16 della direttiva (UE) 2018/1972.

Articolo 8

Infrastruttura fisica interna all'edificio e cablaggio in fibra

1. Tutti gli edifici di nuova costruzione o sottoposti a opere di ristrutturazione importante, compresi i condomini contenenti elementi oggetto di comproprietà, presso la sede dell'utente finale, per i quali sono state presentate domande di autorizzazioni edilizie dopo 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono dotati di un punto di accesso dell'edificio, di un'infrastruttura fisica interna all'edificio predisposta per la fibra e del cablaggio in fibra interno all'edificio, comprese le connessioni fino ai punti terminali di rete oppure, negli Stati membri in cui è consentito posizionare il punto terminale di rete all'esterno della specifica sede dell'utente finale, fino al punto fisico in cui l'utente finale si connette per accedere alla rete pubblica.

2. soppresso

16394/23 don/mc 40

- 3. Se non determina un aumento sproporzionato dei costi delle opere di ristrutturazione ed è tecnicamente fattibile, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento tutti gli edifici presso la sede dell'utente finale, compresi gli elementi soggetti a comproprietà, sottoposti a ristrutturazioni importanti, come definite all'articolo 2, punto 10), della direttiva 2010/31/UE, sono dotati di un punto di accesso dell'edificio, di un'infrastruttura fisica interna all'edificio predisposta per la fibra e del cablaggio in fibra interno all'edificio, comprese le connessioni fino ai punti terminali di rete oppure, negli Stati membri in cui è consentito posizionare il punto terminale di rete all'esterno della specifica sede dell'utente finale, fino al punto fisico in cui l'utente finale si connette per accedere alla rete pubblica.
- 4. Gli Stati membri adottano le norme o le specifiche tecniche pertinenti necessarie per l'attuazione dei paragrafi 1 e 3 al più tardi 18 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento. Tali norme o specifiche tecniche possono comprendere:
- a) le specifiche per il punto di accesso dell'edificio e le specifiche dell'interfaccia per la fibra;
- b) le specifiche per i cavi;
- c) le specifiche per le prese;
- d) le specifiche per le tubature o i micro-cavidotti;
- e) le specifiche tecniche necessarie per evitare interferenze con il cablaggio elettrico;
- f) il raggio di curvatura minimo;
- g) le specifiche tecniche per l'installazione del cablaggio.
- 5. Gli edifici equipaggiati in conformità del presente articolo sono ammissibili, su base volontaria e secondo le procedure stabilite dagli Stati membri, a beneficiare dell'etichetta "predisposizione alla fibra", qualora gli Stati membri abbiano scelto di introdurre tale etichetta.

16394/23 don/mc 41

- 6. Gli Stati membri possono istituire sistemi di certificazione al fine di dimostrare la conformità rispetto alle norme o alle specifiche tecniche di cui al paragrafo 4, nonché di certificare la qualifica per beneficiare dell'etichetta "predisposizione alla fibra" di cui al paragrafo 5. Gli Stati membri possono subordinare il rilascio delle autorizzazioni edilizie di cui ai paragrafi 1 e 3 alla conformità rispetto alle norme o alle specifiche tecniche di cui al presente paragrafo in base a un progetto tecnico e, se del caso, dell'autorizzazione a utilizzare l'edificio per la finalità prevista dopo il completamento della costruzione in base a un verbale di prova certificato o a una procedura analoga stabilita dagli Stati membri, che potrebbe includere un'ispezione in loco degli edifici o un campione rappresentativo degli stessi.
- 7. I paragrafi 1 e 3 non si applicano a determinate categorie di edifici, qualora il rispetto di tali paragrafi risulti sproporzionato in termini di costi per i proprietari singoli o per i comproprietari sulla base di elementi oggettivi. Gli Stati membri individuano tali categorie di edifici sulla base di motivi debitamente giustificati e proporzionati.
- 8. Gli Stati membri possono decidere che i paragrafi 1 e 3 non si applicano, o si applicano con opportuni adeguamenti tecnici, a determinati tipi di edifici, quali specifiche categorie di monumenti, edifici storici, edifici militari ed edifici utilizzati per fini di sicurezza nazionale, come definiti dalla legislazione nazionale. Gli Stati membri individuano tali categorie di edifici sulla base di motivi debitamente giustificati e proporzionati. Le informazioni in merito a tali categorie di edifici sono pubblicate attraverso uno sportello unico.

Accesso all'infrastruttura fisica interna all'edificio

- 1. Fatto salvo il paragrafo 3, primo comma, qualsiasi fornitore di reti pubbliche di comunicazione elettronica ha il diritto di installare la propria rete a proprie spese, fino al punto di accesso dell'edificio.
- 2. Fatto salvo il paragrafo 3, qualsiasi fornitore di reti pubbliche di comunicazione elettronica ha il diritto di accedere a qualsiasi infrastruttura fisica interna all'edificio esistente allo scopo di installare elementi di VHCN se la duplicazione è tecnicamente impossibile o inefficiente sotto il profilo economico.

16394/23 don/mc 42

- 3. Qualsiasi titolare di un diritto d'uso del punto di accesso dell'edificio e dell'infrastruttura fisica interna all'edificio soddisfa tutte le richieste scritte ragionevoli di accesso relative al punto di accesso dell'edificio e all'infrastruttura fisica interna all'edificio presentate da fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica secondo condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, anche riguardo al prezzo, se del caso. Gli Stati membri possono specificare requisiti dettagliati in relazione a tali richieste.
- 4. In assenza di un'infrastruttura interna all'edificio predisposta per la fibra, ogni fornitore di reti pubbliche di comunicazione elettronica ha il diritto di far terminare la propria rete nella sede dell'abbonato, a condizione di aver ottenuto l'accordo del proprietario o dell'abbonato, utilizzando l'infrastruttura interna all'edificio esistente nella misura in cui è disponibile e accessibile a norma del paragrafo 3, e purché provveda a ridurre al minimo l'impatto sulla proprietà privata di terzi.
- 5. Il presente articolo non pregiudica il diritto di proprietà del proprietario del punto di accesso dell'edificio o dell'infrastruttura fisica interna all'edificio nei casi in cui il titolare del diritto di usare tale infrastruttura o punto di accesso non ne sia il proprietario, né il diritto di proprietà di terzi, quali i proprietari di terreni e i proprietari di edifici.
- 6. Gli Stati membri possono fornire orientamenti sull'applicazione del presente articolo.

Digitalizzazione degli sportelli unici

- 1. Gli sportelli unici mettono a disposizione strumenti digitali adeguati, ad esempio sotto forma di portali web, indirizzi elettronici, banche dati, piattaforme digitali o applicazioni digitali, per consentire l'esercizio online di tutti i diritti e il rispetto di tutti gli obblighi previsti dal presente regolamento.
- 2. Gli Stati membri, se del caso, possono interconnettere o integrare totalmente o parzialmente più strumenti digitali a sostegno degli sportelli unici di cui al paragrafo 1.

16394/23 don/mc 43

3. Gli Stati membri istituiscono un unico punto di accesso digitale nazionale, costituito da un'interfaccia utente comune che garantisca un accesso agevole agli sportelli unici digitalizzati.

Articolo 11

Risoluzione delle controversie

- 1. Fatta salva la possibilità di adire un organo giurisdizionale, ogni parte ha il diritto di deferire all'organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie istituito ai sensi dell'articolo 12 una controversia che potrebbe sorgere:
 - in caso di rifiuto dell'accesso a un'infrastruttura esistente o di mancato a) raggiungimento di un accordo sulle condizioni specifiche, anche riguardo al prezzo, entro due mesi dalla data di ricevimento della richiesta di accesso ai sensi dell'articolo 3;
 - in relazione a diritti ed obblighi di cui agli articoli 4 e 6, anche nel caso in cui le b) informazioni richieste non vengano fornite entro 15 giorni lavorativi o, in casi debitamente giustificati, entro altri 15 giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta di cui all'articolo 4 ed entro due settimane dalla presentazione della richiesta di cui all'articolo 6;
 - c) in caso di mancato raggiungimento di un accordo sul coordinamento delle opere di genio civile di cui all'articolo 5, paragrafo 2, entro un mese dalla data di ricevimento della richiesta formale di tale coordinamento; o
 - in caso di mancato raggiungimento di un accordo sull'accesso all'infrastruttura fisica d) interna all'edificio di cui all'articolo 9, paragrafi 2 o 3, entro un mese dalla data di ricevimento della richiesta formale di accesso.

1 bis. Gli Stati membri possono disporre che, nel caso delle controversie di cui al paragrafo 1, lettere a) e d), quando l'entità al quale l'operatore ha richiesto l'accesso è al tempo stesso l'entità autorizzata a concedere il diritto di passaggio alla proprietà sulla quale, oppure al di sopra o al di sotto della quale, si trova l'oggetto dell'accesso, l'organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie può risolvere la controversia relativa al diritto di passaggio.

16394/23 44 don/mc TREE.2.B

- 2. Tenendo pienamente conto del principio di proporzionalità, l'organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie di cui al paragrafo 1 emette una decisione vincolante per risolvere la controversia al più tardi:
 - a) entro quattro mesi dalla data di ricevimento della richiesta di risoluzione di una controversia, per quanto concerne le controversie di cui al paragrafo 1, lettera a);
 - b) entro due mesi dalla data di ricevimento della richiesta di risoluzione di una controversia, per quanto concerne le controversie di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d).

Tali termini possono essere prorogati soltanto in circostanze eccezionali debitamente giustificate.

3. Per quanto concerne le controversie di cui al paragrafo 1, lettere a), c) e d), la decisione dell'organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie può consistere, se del caso, nel fissare condizioni eque e ragionevoli, anche riguardo al prezzo.

Nel caso in cui la controversia riguardi l'accesso all'infrastruttura di un operatore e l'organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie sia l'autorità nazionale di regolamentazione, si tiene conto, se del caso, degli obiettivi di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2018/1972.

4. Il presente articolo **integra** e non **pregiudica** i ricorsi giurisdizionali e le procedure giudiziarie di cui all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea¹⁸.

Articolo 12

Organismi competenti

1. Ciascuno dei compiti assegnati all'organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie è esercitato da uno o più organismi competenti, che possono essere un organismo esistente.

16394/23 don/mc 45 TREE.2.B

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 326 del 26.10.2012, pag. 391).

2. L'organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie è un soggetto giuridicamente distinto e funzionalmente indipendente da qualsiasi operatore di rete e da qualsiasi ente pubblico che possieda o controlli l'infrastruttura fisica oggetto della controversia. Gli Stati membri che mantengono la proprietà o il controllo di operatori di rete garantiscono un'efficace separazione strutturale delle funzioni relative alle procedure nazionali di risoluzione delle controversie e a quelle dello sportello unico rispetto alle attività associate alla proprietà o al controllo.

Gli organismi nazionali competenti per la risoluzione delle controversie agiscono in piena indipendenza e obiettività e non sollecitano né accettano istruzioni da alcun altro organismo quando decidono in merito alle controversie loro sottoposte. Ciò non osta alla supervisione a norma del diritto nazionale. Solo gli organi di ricorso competenti hanno la facoltà di sospendere o confutare le decisioni degli organismi nazionali competenti per la risoluzione delle controversie.

- 3. L'organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie può addebitare tariffe destinate a coprire i costi di esecuzione dei compiti ad esso assegnati.
- 4. Tutte le parti interessate dalla controversia prestano piena cooperazione all'organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie.
- 5. Le funzioni di uno sportello unico di cui agli articoli da 3 a 8 e 10 sono svolte da uno o più organismi competenti nominati dagli Stati membri a livello nazionale, regionale o locale, a seconda dei casi. Per coprire i costi di esecuzione di tali funzioni, possono essere imposte tariffe per l'uso degli sportelli unici.
- 6. Il paragrafo 2, primo comma, si applica mutatis mutandis agli organismi competenti che svolgono le funzioni di uno sportello unico.
- 7. Gli organismi competenti esercitano i loro poteri in modo imparziale, trasparente e tempestivo. Gli Stati membri assicurano che detti organismi dispongano di risorse tecniche, finanziarie e umane adeguate per svolgere i compiti a loro assegnati.

16394/23 don/mc 46

- 8. Gli Stati membri rendono pubblici i compiti rispettivi esercitati da ciascun organismo competente tramite uno sportello unico, in particolare qualora tali compiti siano assegnati a più organismi o qualora i compiti assegnati siano mutati. Se del caso, gli organismi competenti si consultano e collaborano tra loro in merito a questioni di interesse comune.
- 9. Gli Stati membri notificano alla Commissione i nomi degli organismi competenti in virtù del presente articolo per l'esecuzione delle funzioni previste dal presente regolamento, nonché le loro rispettive competenze, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e qualsiasi loro modifica ulteriore, prima che la designazione o la modifica entri in vigore.
- 10. Qualsiasi decisione presa da un organismo competente è soggetta a ricorso, in conformità con la legislazione nazionale, dinanzi un organo competente per il ricorso pienamente indipendente, compreso un organo avente natura giurisdizionale. L'articolo 31 della direttiva (UE) 2018/1972 si applica mutatis mutandis a qualsiasi ricorso ai sensi del presente paragrafo.

Il diritto di ricorso a norma del primo comma non pregiudica il diritto delle parti di sottoporre la controversia a un organo giurisdizionale nazionale competente.

[...]

Articolo 14

Sanzioni

Gli Stati membri adottano le disposizioni sulle sanzioni applicabili alla violazione del presente regolamento e di eventuali decisioni vincolanti adottate a norma del presente regolamento dagli organismi competenti di cui all'articolo 12 e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

16394/23 don/mc 47

Relazioni e monitoraggio

- 1. Entro cinque anni dalla data di dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento. Tale relazione comprende una sintesi dell'impatto delle misure di cui al presente regolamento e una valutazione dei progressi compiuti per il raggiungimento dei suoi obiettivi, compreso se e come il presente regolamento possa contribuire ulteriormente al conseguimento degli obiettivi in materia di connettività stabiliti nella decisione che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030.
- 2. A tal fine la Commissione può chiedere agli Stati membri informazioni, che sono trasmesse senza ritardi ingiustificati. In particolare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri, in stretta collaborazione con la Commissione, attraverso il comitato per le comunicazioni istituito ai sensi dell'articolo 118 della direttiva (UE) 2018/1972, definiscono indicatori per monitorare adeguatamente l'applicazione del presente regolamento e il meccanismo per garantire la raccolta periodica dei dati e la relativa comunicazione alla Commissione.

Articolo 16

Disposizioni transitorie

Gli Stati membri possono stabilire che, nel caso dei comuni con meno di 3 500 abitanti, il termine di 24 mesi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, sia di 36 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Durante tale periodo detti comuni provvedono affinché le informazioni disponibili siano accessibili agli operatori su richiesta.

16394/23 don/mc 48

Abrogazione

- 1. La direttiva 2014/61/UE è abrogata.
- 2. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato.

Articolo 18

Entrata in vigore e applicazione

- 1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- 2. Esso si applica a decorrere da 24 mesi dopo la data della sua entrata in vigore.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente / La presidente Il presidente

16394/23 don/mc 49 TREE.2.B